

CCVI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia. — È proclamato eletto a deputato del collegio di Parma l'onorevole Musini Luigi. — Giuramento del deputato Musini Luigi. — Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno (26ª seduta). — Il deputato Bertani annunzia che la Commissione, dopo il voto di ieri, rassegna le sue dimissioni — Su questa dimissione parlano i deputati Luchini Odoardo, Pullè, Miceli, Salaris, Bonghi, Umana, Majocchi, Cavalletto ed il ministro della pubblica istruzione — Sull'articolo 7 parlano i deputati Corleo, Bonghi, Berio relatore, ed il ministro della pubblica istruzione — Approvasi l'articolo 7 — Sull'articolo 8 parlano i deputati Curioni, Umana, Corleo, Bonghi, Berio relatore, Cavalletto ed il ministro della pubblica istruzione — Approvasi l'articolo 8 — Sull'articolo 9 parlano i deputati Berio relatore, Dini Ulisse, Corleo, Curioni e Bonghi. — È data lettura di una dimanda d'interpellanza degli onorevoli Severi, Bosdari, Sani Severino, Bovio, Bertani, Costa, Majocchi, Panizza, Maffi, Ferrari Luigi, Aporti, Dotto, Capone, Capponi, Fazio Enrico e Aveni sulla interpretazione data all'articolo 100 della legge elettorale politica. — Il presidente proclama l'esito della votazione fatta in principio di seduta.*

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Giardina di giorni 30; per motivi di salute, l'onorevole De Petrinis di giorni 20.

(Sono conceduti.)

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per prov-*

vedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia.

Si proceda alla chiama.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Verificazione di poteri.*

Dalla Giunta delle elezioni è stata trasmessa la seguente lettera:

“ Roma, 6 febbraio 1884.

“ La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 6 corrente ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e concorrendo nell'eleto le qualità richieste dallo Statuto e dalla

legge elettorale, ha dichiarato valida le elezione medesima:

“ Collegio di Parma, Musini dottor Luigi.

“ *Il presidente della Giunta*

“ Ferracciù. ”

Do atto alla Giunta delle elezioni della precedente comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti, e non conosciute al momento della presente proclamazione, dichiaro eletto a deputato del collegio di Parma l'onorevole Musini dottor Luigi.

Giuramento del deputato Musini.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Musini, lo invito a giurare.

(Legge la formula.)

Musini. Giuro.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertani, presidente della Commissione.

Bertani. *(Presidente della Commissione)* Dopo la importante discussione di ieri intorno all'emendamento dell'onorevole Bovio e dopo la significativa votazione che ne seguì, la Commissione, dubbiosa di avere ancora intera la vostra fiducia, rassegna il suo mandato. *(Commenti)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo su questo incidente.

Luchini Odoardo. *(Della Commissione)* La deliberazione della Commissione è stata presa ad unanimità; quindi anche col consenso mio.

Senza entrare per ora in spiegazioni, che mi riservo, occorrendo, credo opportuno di dichiarare che se io consentii in quella deliberazione, vi consentii per motivi in gran parte comuni a quelli dei colleghi, ma in qualche punto speciali a me e dipendenti dal diverso modo di concepire l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Presidente. L'onorevole Pullè ha facoltà di parlare.

Pullè. Prego la Camera di non accettare le dimissioni testè annunziate. Io credo che l'onorevole Commissione, dopo un voto della Camera nel senso da me indicato, non vorrà assumersi la respon-

sabilità di far sì che sieno stati sciupati tanti giorni in una lunga e laboriosa discussione, per riuscire a nulla, e dopo che pur sono stati superati tanti scogli della legge.

Credo dunque che la Camera non debba accettare queste dimissioni di una Commissione, la quale ha saputo mostrare, in tutta questa lunga discussione, moltissimo spirito di conciliazione e di transazione. In questo modo la Commissione stessa ci darà caparra che essa saprà anche nella discussione avvenire superare tutte quelle difficoltà, che sono naturalmente inerenti a leggi così complicate e di tanta importanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Non mi pare che la votazione di ieri sulla proposta Bovio sia una ragione sufficiente per la nostra Commissione, di chiedere la sua dimissione. La Commissione ricorderà che si sono fatte discussioni vivaci e lunghissime; siamo ora giunti alla votazione dei primi articoli che contengono, si può dire, le questioni più gravi che sono nella legge; ed in tutte queste discussioni la Commissione ha avuto il voto della maggioranza della Camera. Il fatto di ieri, se ha una importanza (poichè le conseguenze della accettazione della proposta Bovio, nella quale aveva consentito la Commissione, non sono e non potrebbero mai esser quelle immaginate dall'onorevole Bonghi e dall'onorevole Plastino) se ha una importanza, ha una importanza intrinseca; ma, in relazione a questo disegno di legge, aveva, a mio credere, nessuna influenza. Poichè, o ammessa o respinta quella proposta, la legge resta tal quale è stata ideata dalla Commissione, di concerto con l'onorevole ministro.

Visto, dunque, questo stato di cose, e considerando che la Commissione ha lavorato egregiamente circa un anno allo studio di questo disegno di legge, mi pare, anzi sono convinto che la Camera non accetterà la sua dimissione. Propongo dunque formalmente ai miei colleghi di non accettare la dimissione chiesta dall'onorevole Bertani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Io mi associo alle parole pronunciate dal mio egregio amico onorevole Miceli, e alla proposta da lui fatta, e spero che la Commissione vorrà desistere dalla presa risoluzione; la quale riuscirebbe amara alla Camera, se avesse il suo effetto; e, dirò, disaggradata anche al paese.

La Camera ha già impiegato molte sedute in questa discussione, che tutti affrettiamo coi voti. Al punto in cui siamo, per gli sforzi efficaci e vigorosi fatti dalla Commissione in difesa del di-

segno di legge, non mi parrebbe veramente cosa conveniente che oggi si dovesse addivenire alla nomina d'un'altra Commissione, la quale non so se potrebbe veramente sostituirsi alla presente.

Credo quindi che sarebbe penoso per la Camera se la Commissione presente persistesse in quella risoluzione.

Il paese poi, o signori, ha seguito questa discussione con ansia; ed aspetta questa legge, certamente con tutte le modificazioni che potranno per migliorarla esservi apportate. Io ritengo che questa sia una legge veramente applaudita dal paese.

La Commissione, oltrechè dalla Camera, è assistita anche dal voto di tutti, ed ha il grande merito d'aver portata la legge a questo punto.

Ripeto dunque che confido che la Commissione vorrà desistere dalla presa risoluzione. Ove poi la Commissione, per qualunque ragione, che io rispetterò sempre, volesse ancora persistervi, allora spetterà alla Camera di respingere la sua risoluzione, cioè di non accettare le dimissioni. E non accettandole noi crediamo di esprimere il sentimento nostro di mantenere sempre intera la nostra fiducia nella Commissione parlamentare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. La risoluzione della Commissione annunciata alla Camera, mi è riuscita molto improvvisa e dolorosa.

Siamo in un Parlamento, o in un *Lit de justice* di cui i ministri e i presidenti delle Commissioni sieno i Luigi XIV? Se siamo, come io credo, in un Parlamento, non è uno dei fatti più naturali e ragionevoli che si discuta perchè si dissente, e che talora nella maggioranza di questa Camera vinca il parere degli uni e talora il parere degli altri? Questa discussione le Commissioni sono incaricate dal loro mandato ad assistere e illuminare e non già che ciò che esse dicono alla Camera debba essere senz'altro dalla Camera accettato. Se questa fosse la natura delle Commissioni, noi non avremmo potuto introdurre nella nostra azione parlamentare un peggiore e più dannoso istromento. Noi invece di avere aiuto e schiarimento dalle Commissioni nelle discussioni nostre, ne avremmo nebbia e buio. Non avremmo più davanti a noi degli uomini pari nostri, dei quali dopo matura riflessione accettiamo o respingiamo l'opinione; ma avremmo uomini i quali credessero di non poter rimanere al loro posto perchè non godono più la fiducia della Camera, solo perchè tutto quello che essi hanno detto e proposto non è stato per intero dalla Camera accettato.

Quindi, signori, considerando quanto sarebbe strana questa condizione di cose, io spero che la Commissione, meglio riflettendo alla natura del voto di ieri sera della Camera, e avvertendo il danno che ne deriverebbe al sistema parlamentare dall'assumere un carattere così contrario al vero, vorrà desistere dalla presa risoluzione, ritirare le presentate dimissioni e continuare in un ufficio che a taluno può parere ch'ella abbia adempiuto bene, ad altri forse male, e ad altri ancora nè troppo bene nè troppo male, ma che ad ogni modo deve essere adempiuto.

Però è necessario che io aggiunga a questa preghiera-molto sincera e calda che dirigo alla Commissione alcune osservazioni; osservazioni che io non avevo fatto finora, perchè io so come nella Camera italiana qualunque osservazione che si diriga più o meno alle persone, sia mal sentita; e questo sentimento delicato della Camera nostra, anzichè essere rimproverato, merita molta lode, e mostra come in fondo noi abbiamo un grande rispetto gli uni per gli altri. Ma questo rispetto non deve andare sino al punto che noi turbiamo il buon andamento, il sicuro andamento delle nostre discussioni.

Le osservazioni che io volevo fare, per cui dirigerei un'altra preghiera alla Commissione stessa, sono queste, o signori. Ma, prima di parlare mi permetta l'onorevole Salaris, che credo sia presente solo da quest'oggi alle nostre discussioni... (*Ularità prolungata*)

Presidente. Onorevole Bonghi, continui; e non dia motivo a parlare per fatti personali.

Bonghi... e l'onorevole Miceli di avvertirli (cosa del resto di cui certo li avvertirebbe la Commissione stessa) che noi non siamo giunti ancora alle difficoltà maggiori della legge; e prego gli onorevoli colleghi di persuadersi che non sono mosso nè punto nè poco dalla voglia di stancarli sul rimanente della discussione, nè punto nè poco dalla voglia di annunciare loro che io voglio impiegare molto tempo in questa discussione; è la verità, che io voglio dir loro; quella verità che troveranno essi stessi se vorranno prestarci un poco di attenzione.

Che cosa ha detto l'onorevole Luchini testè? Egli ha detto che alle ragioni per le quali gli altri suoi colleghi avevano presentato le proprie dimissioni, egli ne aggiungeva una tutta sua, che egli cioè è affatto in discordia con coloro coi quali è stato sino ad ora al baucò della Commissione.

Ora, fino ad ora non avete discusso (quantunque abbiate respinto un suo emendamento) nes-

suna delle proposte dell'onorevole Luchini. I dissenzi suoi cadono dunque sopra tutte quante le parti della legge che voi avete ancora a discutere; parti estremamente gravi.

Che cosa avete deliberato sinora? Avete deliberato nell'articolo 1º un principio... (*Rumori*)

Presidente. Ma, onorevole Bonghi, la prego di stare all'incidente. Non è il caso ora di dire quel che rimane da fare, e quel che si è fatto.

Bonghi. ...il quale è capace di molteplici organizzazioni; ed avete deliberato le dotazioni, a forza di spinte da una parte e dall'altra; e poi nient'altro, signori. Ora resta tutta quanta intera l'organizzazione del vostro principio.

Depretis, presidente del Consiglio. Lo sappiamo tutti!

Bonghi. Non quelli a' quali lo dico. Qui faccio, onorevole presidente, la seconda preghiera, che voglio dirigere alla Commissione. Avevo bisogno di dire queste poche parole per motivarla, appunto perchè aveva sentito esprimere, dagli onorevoli Miceli e Salaris, un giudizio che non mi pareva conforme al vero. La mia preghiera è questa: la Commissione resti, e compia l'ufficio suo verso la Camera. Restando, non solo farà il debito suo, ma, secondo me, darà una buona interpretazione al valore ed all'uso delle Commissioni nelle nostre discussioni. Ma la Commissione domandi altresì alla Camera di essere completata.

E perchè tempo non si perda, il presidente abbia incarico di completarla. Poichè, signori, noi abbiamo presenti... (*Rumori*)

Presidente. Onorevole Bonghi, la prego... Ella fa una proposta, la quale si riferisce ad una interpretazione del regolamento.

Bonghi. Nossignore!

Presidente. Permetta. — Ella dice che ridotta come è la Commissione non è completa, e non possa fungere il suo ufficio. È vero?

Bonghi. Permetta che dica... (*Rumori*)

Presidente. Facciano silenzio, onorevoli colleghi. Ora ella, onorevole Bonghi, sa che le Commissioni si ritengono complete, per una prescrizione tassativa del regolamento, quando appunto sono composte di 6 deputati.

Io ho voluto ricordare questo perchè Ella nelle sue considerazioni non offendesse legittime suscettività, anzi diritti che sono sanciti dal regolamento.

Bonghi. Io diceva che i 6 non ci sono.

Presidente. Ci sono, onorevole Bonghi.

Bonghi. L'onorevole Ferrati non comparisce più.

Presidente. Ma non è dimissionario.

Bonghi. Ma...

Presidente. Ma, onorevole Bonghi, non si può spossessare un collega del diritto datogli dagli Uffici, fintantochè non dia le sue dimissioni.

Bonghi. In somma l'opinione mia è questa. Che la Commissione non debba mantenere le sue dimissioni, ma che non possa così come sta, attendere con frutto alla ulteriore discussione della legge, poichè non rappresenta completamente la Camera. (*Rumori, proteste*)

Presidente. Onorevole Bonghi, questa è la sua opinione, ed ella è libero di esprimerla; ma io debbo affermare che secondo il regolamento e secondo le consuetudini parlamentari la Commissione, com'è ora composta di sei deputati, è nel libero e pieno esercizio del suo mandato. (*Benissimo!*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Umana.

Umana. Anche per incarico ricevuto da molti miei onorevoli colleghi, prego alla mia volta la Camera di non accettare le dimissioni presentate dall'onorevole Commissione; e la prego di non insistervi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majocchi.

Majocchi. Anch'io a nome dei miei amici politici debbo pregare la Camera di non accettare le dimissioni dell'onorevole Commissione che con tanta intelligenza, nobiltà e zelo ha adempiuto il proprio incarico.

E questo concetto che la Camera non accetti le dimissioni è tanto più intenso in noi, inquantochè desideriamo che approdi a buon porto questa legge ispirata ad un principio di libertà e di autonomia, il quale del resto fu anche unanimemente in tutte le sedute riconosciuto ed approvato da tutta la Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Pure apprezzando il motivo che indusse l'onorevole Commissione a dare le sue dimissioni, io la prego a desistere, o mi associo a quelli che raccomandano alla Camera di non accettarle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris per un fatto personale.

Salaris. L'onorevole Bonghi, nel rivolgere non so se una preghiera alla Commissione per ritirare le dimissioni o per mantenerle, (*si ride*) ha voluto prender di mira la mia persona e accusarmi di assenza, dicendo; l'onorevole Salaris viene a pregare la Commissione di rimanere, ma è arrivato oggi. Se l'onorevole Bonghi ha voluto con ciò dire che io sia negligente nell'adempimento del mio do-

vere, lascio giudice la Camera, e la Camera dirà se sono io o l'onorevole Bonghi più diligente nell'adempimento dei propri doveri. Se egli parlò poi della mia assenza, quasi per ritenermi estraneo alla discussione della legge, allora mi permetta di ricordargli: che io fui presente quando ebbe principio la discussione di questo disegno di legge; che la seguì fino alla sua interruzione, e che, costretto a rimanere assente ho sempre seguito la discussione medesima, ed ho letto tutto quello che si è detto nella Camera, come ne aveva il dovere, specialmente proponendomi di arrivare ancora a tempo a dare il mio voto *ex informata coscienza*. Ed ho letto tutto, anche i discorsi dell'onorevole Bonghi, sempre tendenti a far naufragare con procellose osservazioni la legge medesima.

Presidente. Onorevole Salaris, si riservi queste questioni. La prego di non sollevare fatti personali.

Salaris. E qui finisco. Non credo di dovere dire altro all'onorevole Bonghi. Se egli mi darà altre occasioni, non dubiti che gli risponderò anche una seconda ed una terza volta. E respingerò sempre le accuse infondate.

Presidente. Dunque abbiamo due proposte dell'onorevole Miceli a cui si sono associati tutti gli oratori che hanno parlato: che cioè piaccia alla Camera di non accettare le dimissioni offerte dalla Commissione.

Un'altra proposta è quella dell'onorevole Bonghi che la Commissione sia poi completata.

Bonghi. Non ho fatto nessuna proposta.

Presidente. Ha detto che il presidente dovrebbe nominare i membri che mancano.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io ho diretto due preghiere alla Commissione, l'una che si mantenesse in ufficio, l'altra che chiedesse essa stessa alla Camera di completarsi.

Del resto, poichè il presidente mi ha dato facoltà di parlare, domando a lei, onorevole presidente, giacchè si afferma il contrario intorno a me, se il Ferrati, sia, o no, dimissionario.

Presidente. Onorevole Bonghi, io le ho detto e le ripeto che l'onorevole Ferrati è membro della Commissione; e che non mandò mai alla Presidenza le sue dimissioni. Altrimenti non avrei affermato che i membri della Commissione sono sei.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. La Camera comprenderà come io non possa e non debba tacere.

Io sento vivissima nell'animo la riconoscenza a tutta la Camera per questa splendidissima prova di fiducia che ha dato alla Commissione; Commissione altamente benemerita di questa legge; Commissione che ha avuto comuni con me fatiche e dolori, Commissione che pel suffragio vostro, o signori, oggi riprenderà novello vigore, perchè questa legge augurata possa finalmente avere la vostra approvazione con vantaggio del paese.

Presidente. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Miceli, a cui si sono associati gli oratori che hanno parlato. Cioè che piaccia alla Camera di non accettare le dimissioni offerte dalla Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge sulla istruzione superiore.

(La Camera approva la proposta dell'onorevole Miceli.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Bertani. (Presidente della Commissione) La Commissione commossa... (ilarità)

Presidente. Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi!

Bertani... da questo quasi unanime voto della Camera, ne trarrà incoraggiamento e fervore per proseguire nell'opera sua, e condurre a termine questa importantissima legge di libertà.

Farà ogni suo possibile con abnegazione, e per transazioni se volete, per accontentare la maggioranza della Camera; e, se le riesca, di accontentare in parte anche l'onorevole Bonghi. (Si ride)

Presidente. Passeremo dunque alla discussione dell'articolo 7. Ne dò lettura.

“ Il rettore dura in carica un biennio, e può essere rieletto per una sola volta, quando la rielezione abbia luogo con due terzi dei voti di tutti i professori componenti il collegio.

“ Il rettore rappresenta l'Università in faccia ai tribunali, ed in tutti gli atti della di lei personalità giuridica.

“ Io caso di impedimento, può delegare in tutto od in parte, le sue funzioni ad un professore membro del Consiglio amministrativo.

“ Quando il rettore, impedito di adempiere le sue funzioni, non abbia delegato chi lo rappresenti, sarà supplito dal preside più anziano. ”

(Alcuni deputati stanno nell'emiciclo).

Ma, onorevoli deputati, vadano ai loro posti. Ci sono ancora 51 articoli da discutere.

All'articolo 7 l'onorevole Corleo contrappone il seguente emendamento:

“ Il rettore può essere rieletto per una sola volta quando la rielezione abbia luogo con due terzi dei voti di tutti i professori componenti il Collegio.

“ Il rettore rappresenta l'Università in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie, ed in tutti gli atti della di lei personalità giuridica.

“ Il resto rimane nell'articolo della Commissione. „

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Corleo ha facoltà di svolgerlo.

Corleo. Desidererei che il rettore restasse in carica per tre anni. Vorrei che alle parole “ *in faccia ai tribunali* „ si sostituissero queste: “ *in faccia alle autorità giudiziarie e amministrative* „ poichè il rettore potrà rappresentare l'Università, non solo presso i tribunali, ma anche presso le autorità amministrative, occorrendo spesso ad un ente morale di dovervi ricorrere.

A me quindi non resta altro se non pregare la Commissione e il ministro di accettare questo mio emendamento, cambiando le parole “ *in faccia ai tribunali* „ nelle altre “ *in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie.* „

Bonghi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Ieri, in quella ardente discussione che ebbe luogo per il fatto degli otto studenti, se si dovessero o non si dovessero introdurre nel collegio elettorale del rettore, io non ebbi risposta dall'onorevole relatore della Commissione, al quale avevo richiesto di accordare altresì ai professori onorari il diritto che si accordava ai professori ordinari. E la questione potrebbe tornare all'articolo 8. Ma, quantunque l'articolo 6 sia votato, la Commissione ha sempre il diritto di ritornare sopra un articolo alla fine della legge, perchè una mutazione possa essere introdotta; sicchè io la prego di ricordarsene.

In quanto all'articolo 7, io non vedo la ragione per la quale voi, che mettete tante poche restrizioni all'amministrazione universitaria, prescriviate poi che il rettore debba durare in carica solo un biennio. Perchè non può durare di più? Perchè la sua elezione non può essere protratta, rinnovata che una volta sola?

Voi credete che piaccia molto ai professori di essere gettati a brevi intervalli in quella piccola agitazione della elezione. Ma siete in un errore grande. Se voi, invece di fare le leggi nel chiuso di una Commissione, le faceste interrogando davvero il paese, e specialmente gl'intelligenti della materia, voi n'avreste avuta una risposta molto differente da quella che immaginate.

Ad ogni modo, essendo accordata loro questa elezione, perchè volete richiamarli continuamente ad essa? Perchè non volete lasciare loro la facoltà di confermare più volte in carica il rettore, o prolungare, come propone l'onorevole Corleo, la durata della carica?

Il secondo paragrafo non dà motivo ad osservazioni; ma per le stesse ragioni per le quali io diceva che fareste bene a prolungare la durata della carica del rettore, perchè per le stesse ragioni non accettate il sistema tedesco in caso di assenza o d'impedimento del rettore? In questi casi la rappresentanza della rettorìa spetta al rettore dell'anno innanzi, col titolo di *protettore*. È utile che in un'organizzazione come quella che voi fate, le tradizioni dell'amministrazione non sieno interrotte spesso.

Non favorite più del bisogno la mutazione dei criteri e delle mutazioni delle tradizioni. Quindi a me pare che non solo sarebbe utile prolungare la durata della carica del rettore ed ammettere la sua rielezione, ma anche che ad esso fosse dato un supplente per i casi di assenza nella persona del rettore dell'anno avanti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Corleo domanda che si prolunghi di tre anni il tempo di durata della carica del rettore; ed io faccio osservare all'onorevole Corleo che se il rettore è ottimo, potendo essere rieletto alla maggioranza di due terzi di voti, potrà restare in carica per 4 anni; e che il prolungare questo tempo di più sarebbe stabilire la dittatura di un uomo, con gravissimo pericolo.

Se poi il rettore non ha i due terzi di voti, vuol dire che era conveniente cambiarlo; quindi nè Commissione, nè Ministero accettano variazioni alla durata in carica del rettore.

Per quanto riflette la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Corleo, che consiste nel dire che il rettore rappresenta l'Università in faccia all'autorità amministrativa e giudiziaria, sebbene nella sua qualità il rettore sia un ufficiale dell'ordine amministrativo, e quindi non sia assolutamente necessario di aggiungere *in faccia all'au-*

torità amministrativa, perchè è una duplicazione, la Commissione, e spero neppure il ministro, non ha difficoltà che si aggiungano le parole: in faccia all'autorità amministrativa e giudiziaria, per la massima che: *quod abundat non vitiat*, non già perchè sia una necessità.

Devo dare una brevissima risposta all'onorevole Bonghi, il quale ha detto, che discutendosi l'articolo 6° non gli si rispose per quali ragioni non si ammette al diritto di elezione il professore onorario. La ragione è che il professore onorario anzitutto non fa più parte della Facoltà: in secondo luogo, e questa sarebbe una ragione sufficiente per escluderlo, perchè i professori onorari sono quelli che, dopo l'insegnamento sostenuto per una ragione qualsiasi, sono obbligati ad allontanarsi dall'Università e di non far più parte della medesima; per cui hanno il titolo di professori *onorari*, ma non quello di *emeriti*.

Con questo credo d'aver risposto a tutto, meno che all'obiezione fatta anche dall'onorevole Bonghi, che consiste nel dire che invece di dare al rettore la facoltà di delegare in caso d'impedimento un membro del Consiglio d'amministrazione, si dovrebbe lasciare la cura dell'Università ad un prorettore. Ma la Commissione d'accordo col ministro, studiata la questione, ha riconosciuto la convenienza di lasciare al rettore di delegare, quando egli non sia impedito di farlo per improvvisa malattia, quel membro del Consiglio d'amministrazione nel quale egli ha maggior fiducia; ciò affinchè l'amministrazione sia sempre nell'ordine delle idee di quel rettore al quale il collegio ha affidato la cura della gestione universitaria. Per conseguenza, anche sotto questo punto di vista, la Commissione prega la Camera di votare l'articolo come è stato proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini.

Dini Ulisse. Io accetto l'articolo come è stato proposto; soltanto vorrei pregar la Camera di vedere se non fosse il caso di togliere la condizione che vi si trova per la rielezione del rettore: quella cioè che debbano esservi due terzi dei voti del collegio, perchè la rielezione sia valida.

Berio, relatore. No, no! Chiedo di parlare.

Dini Ulisse. Del resto non faccio proposta; dico alla Commissione di pensare a questo, e mi rimetto a quello che essa deciderà per non far perdere tempo inutilmente alla Camera.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Berio, relatore. Accennando alla Camera le ragioni per le quali la Commissione ha deliberato

che la rielezione non possa farsi se non che con due terzi dei voti, ho detto che se il rettore è buono, ottimo, i due terzi dei voti sono assicurati. Se non ha i due terzi dei voti, vuol dire che non sarebbe il caso di riconfermarlo. La Commissione non può abbandonare questa sua deliberazione.

Presidente. Onorevole Corleo, insiste nella sua proposta?

Corleo. Sono due le mie proposte: una, quella che dice: " Il rettore rappresenta l'Università in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie, " ed è stata accettata dalla Commissione; l'altra quella del *triennio*. Io credo che sia necessario il *triennio*, affinchè il rettore possa svolgere i suoi concetti, possa esercitare convenientemente il suo ufficio, e che poi possa essere riconfermato coi tre quarti dei voti dei suoi colleghi. Dappoichè sei anni d'esercizio di quella carica non credo possano menare ad una dittatura, quando la conferma in carica *per una sola volta* dipenda da tre quarti degli stessi insegnanti.

Quindi insisto nell'una e nell'altra proposta.

Presidente. Ma scusi, onorevole Corleo, il suo emendamento, che è stampato, è questo:

" Il rettore può essere rieletto per una sola volta quando la rielezione abbia luogo con due terzi di voti di tutti i professori componenti il Collegio. "

Corleo. Permetta, le dirò che il *triennio* che propongo ora dipende da quello che si disse ieri. Siccome io avevo introdotto il *triennio* nell'articolo 6, fu detto: ne parleremo all'articolo 7.

Presidente. Mi mandi la sua proposta scritta.

Corleo. Non si deve far altro che dire *triennio*.

Presidente. Ma non c'è nulla qui, nè *triennio* nè *biennio*!

Corleo. Invece di un *biennio* si dovrebbe dire un *triennio* nella proposta della Commissione.

Presidente. Abbiamo pazienza, mi mandino le proposte; altrimenti, come vogliono che io faccia? Con tutta la buona volontà, non si può dirigere così una discussione.

(L'onorevole Corleo trasmette al presidente il suo emendamento.)

Dunque l'onorevole Corleo mantiene la sua proposta; vale a dire, che si dica: « Il rettore dura in carica un triennio, e può essere rieletto per una sola volta, quando la rielezione avrà luogo con due terzi dei voti dei professori componenti il collegio. »

Questa parte dell'emendamento dell'onorevole Corleo la Commissione non l'accetta.

Poi, l'onorevole Corleo continuerebbe: " Il rettore rappresenta l'Università in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie ed in tutti gli atti della di lei personalità giuridica. "

La Commissione accetta questa modificazione, cioè di sostituire le parole " in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie, " invece di quelle " in faccia ai tribunali. "

Berio, relatore. Va benissimo.

Presidente. L'onorevole ministro accetta?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io mi rimetto intieramente a ciò che ha detto l'onorevole relatore.

Presidente. Per conseguenza metto a partito l'emendamento primo dell'onorevole Corleo, cioè che si dica: " Il rettore dura in carica un triennio ecc. " invece d'un biennio, emendamento che non è accettato nè dalla Commissione, nè dal ministro.

(Non è approvato.)

Presidente. Viene l'altro emendamento dell'onorevole Corleo; cioè che nel secondo capoverso, invece di dire: " in faccia ai tribunali, " si dica: " in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie, " emendamento accettato dalla Commissione e dal ministro.

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora rileggo l'articolo così emendato:

" Il rettore dura in carica un biennio, e può essere rieletto per una sola volta, quando la rielezione abbia luogo con due terzi dei voti di tutti i professori componenti il collegio.

" Il rettore rappresenta l'Università in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie: ed in tutti gli atti della di lei personalità giuridica.

" In caso di impedimento, può delegare, in tutto od in parte, le sue funzioni ad un professore membro del Consiglio amministrativo.

" Quando il rettore, impedito di adempiere le sue funzioni, non abbia delegato chi lo rappresenta, sarà supplito dal preside più anziano. "

Presidente. Chi approva quest'articolo 7 è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

" Art. 8. Le Facoltà saranno composte dei professori emeriti, ordinari e straordinari.

" L'ufficio di preside verrà esercitato di anno in anno dal professore eletto dalla Facoltà, fra i professori ordinari.

" Ciascuna Facoltà determinerà il proprio regolamento, e curerà che ogni insegnamento obbligatorio per i candidati all'esame di Stato, sia impartito da un professore ordinario o straordinario.

" Gli incarichi, per questi insegnamenti, non potranno eccedere la durata di un anno. "

A quest'articolo l'onorevole Curioni ha contrapposto il seguente emendamento:

" Emendamento al secondo capoverso:

" L'ufficio di preside sarà esercitato di biennio in biennio dal professore eletto dalla Facoltà fra i professori ordinari. La prima elezione dei presidi di una stessa Università sarà fatta in modo che nelle successive elezioni annuali non tutti si debbano contemporaneamente rinnovare. "

" Emendamento al quarto capoverso:

" Gli incarichi, per questi insegnamenti, non potranno eccedere la durata di un anno, salvo che, esauriti tutti gli incumbenti, non si trovino professori coi voluti requisiti. "

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Come la Camera ha udito, due sono gli emendamenti da me proposti all'articolo ottavo. L'uno si riferisce al secondo capoverso e l'altro al quarto capoverso dell'articolo stesso.

Le ragioni che militano in favore del primo emendamento sono: che in quell'anno in cui cade la nomina del rettore, se tutti i presidi si devono nominare d'anno in anno, potrebbe avvenire che i membri del Consiglio d'amministrazione appartenenti al personale insegnante fossero totalmente nuovi nel Consiglio d'amministrazione stesso; che per conseguenza si potrebbe verificare una quasi assoluta mancanza di ogni tradizione del passato; che potrebbe verificarsi un'interruzione di quella continuità d'azione che è necessaria per il facile e pronto disbrigo degli affari.

Aggiungasi ancora un'altra ragione, per la quale non conviene che i presidi siano posti in tale condizione da non avere alcuna iniziativa a fare proposte e ad intavolare trattative, che poi essi non avrebbero tempo, non dirò di condurre a compimento, ma quasi quasi d'iniziare.

Questo per rapporto al primo emendamento. In quanto al secondo, esso mi viene suggerito da quel po' di esperienza che, dopo molti anni d'insegnamento, ho dovuto acquistare dei professori, dei requisiti a cui devono soddisfare per essere buoni, e dalla difficoltà che talvolta s'incontra per

trovare degli insegnanti di vero valore nelle scienze applicate e principalmente nelle scuole di ingegneria, degli insegnanti che, oltre di avere un buon corredo di cognizioni scientifiche, siano anche dotati di cognizioni pratiche acquistate visitando, frequentando e lavorando in cantieri di costruzioni, in laboratori ed in opifici, onde vedere in atto quelle opere e quelle operazioni di cui ai loro allievi devono poi mostrare il modo di compiersi e di esistere.

Aggiungasi ancora che, per presentare la carriera professionale risorse assai maggiori di quelle dell'insegnamento, già diverse volte si è presentato il caso di concorsi, principalmente per l'insegnamento di scienze applicate, che ebbero bensì dei concorrenti, ma non concorrenti tali da poter fare una conveniente scelta; cosicchè l'obbligo, che entro un anno si provveda con un professore ordinario o straordinario ad una data cattedra, in certi casi potrebbe apportare degli inconvenienti, ed essere causa di nominare professore il primo che capita ed anche una vera insufficienza.

Aggiungasi ancora che la presente legge vuol dare l'immovibilità a tutti i professori, tanto ordinari quanto straordinari; che per conseguenza un professore, insufficiente per scienza, incapace per abilità didattica, non conveniente pei suoi modi di trattare cogli studenti, sarebbe una vera disgrazia per la Facoltà cui tocca, ed una disgrazia tanto più grave in quanto che non potrebbe cessare altrimenti che o per volontarie dimissioni, o colla morte di chi ne è la causa.

Ed anche per questo motivo io non posso a meno di raccomandare alla Camera, alla Commissione ed all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica il mio secondo emendamento all'articolo 8.

Presidente. L'onorevole Umana propone all'articolo 8 il seguente emendamento:

“ Al terzo capoverso. — Ciascuna Facoltà determinerà il proprio regolamento. (Il resto soppresso).

“ Il quarto alinea soppresso. ”

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Umana ha facoltà di parlare per isvolgerlo.

Umana. Il mio emendamento riguarda il terzo capoverso dall'articolo 8, che così si esprime:

“ Ciascuna Facoltà determinerà il proprio regolamento, e curerà che ogni insegnamento obbligatorio per i candidati all'esame di Stato sia impartito da un professore ordinario o straordinario. ”

Che le Facoltà determinino il proprio regolamento è una conseguenza logica dell'autonomia didattica che si concede alle Facoltà con questa legge. Senonchè nel terzo capoverso questa libertà, questa autonomia didattica, risulta quasi del tutto tolta; poichè, costrette essendo in virtù di questo articolo di legge, le Facoltà ad affidare ai professori ordinari e straordinari gli insegnamenti dichiarati obbligatori per i candidati agli esami di Stato, ne consegue essere i regolamenti per gli esami di Stato, essere le Commissioni per questi esami gli arbitri del regolamento delle Facoltà.

Le Commissioni per gli esami di Stato determinino pure a loro talento quali siano i rami scientifici sui quali intendono di esigere prove dai candidati; però non mi pare consentaneo all'autonomia didattica che si vuol concedere alle Facoltà, l'imporre loro che tutti questi rami siano affidati a professori ordinari e straordinari; perchè potrebbe verificarsi, e certo si verificherebbe, che alcuni rami scientifici, i quali faranno parte delle materie degli esami di Stato, alcune Facoltà vorranno cumularli con altri insegnamenti. A cagion d'esempio, parlando d'insegnamenti coi quali io posso aver dimestichezza, la patologia generale, e l'anatomia patologica, potrebbero da qualche Facoltà essere affidati entrambi ad un solo professore, esser confusi insieme, farne un sol corpo di dottrina. Ora, se le Commissioni degli esami di Stato, divideranno invece queste due discipline scientifiche, è certo che le Facoltà saranno obbligate ad avere professori corrispondenti a questi due rami, mentre potrebbero avere in animo di affidarli ad un professore solo. Facendo altrimenti, lasciando cioè piena libertà alle Facoltà di ordinare l'istruzione scientifica teorico-pratica, l'autonomia didattica non potrebbe esser violata, nè patire iattura di sorta. È supremo interesse delle Facoltà, che i giovani acquistino nelle loro scuole l'istruzione necessaria, per poter rispondere alle domande della Commissione per gli esami di Stato.

E dove un supremo interesse parla, ogni prescrizione di legge, se non resta dannosa, diventa sicuramente inutile.

Il mio emendamento riguarda altresì l'ultimo capoverso, del quale si è eziandio occupato l'onorevole Curioni: gli incarichi, per questi insegnamenti, non potranno eccedere la durata di un anno.

Quest'ultimo capoverso impone l'obbligo alle

Facoltà, dentro un anno, di scegliere il professore ordinario o il professore straordinario. Ora l'onorevole ministro, più che altri, dovrebbe ricordare quanta difficoltà moltissime volte abbia trovato per togliere gl'incaricati, e nominare alle cattedre vacanti i professori ordinari e straordinari.

Ora come si impone ad una Facoltà un obbligo, un dovere al quale lo stesso Governo con tutta la buona volontà non potè spesse volte temperare? Sono queste le ragioni per le quali aveva proposto l'emendamento all'articolo 8. Però pensandoci meglio trovo che dopo avere accennato brevemente a queste considerazioni, ritengo miglior consiglio quello di ritirare l'emendamento, e non pensarci più oltre.

Presidente. Ora viene un emendamento dell'onorevole Corleo. Ne do lettura:

Nel secondo alinea sostituire alle parole "allo esame di Stato", quelle "agli esami professionali."

Domando se l'emendamento Corleo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Corleo ha facoltà di svolgerlo.

Corleo. Io debbo dire una parola sola. Non vorrei pregiudicata la gravissima questione degli esami di Stato in questo articolo, perchè mi pare che con esso si verrebbero di straforo a stabilirsi.

E a me sembra che prima debbasi discutere se questi esami di Stato si vogliano o no, e come si debbano fare.

Allora soltanto si potranno introdurre le parole nella legge. Onde sostituirei le parole *esami professionali* alle altre *esame di Stato* che per me hanno lo stesso significato; e spero che la Commissione vorrà accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io ho parecchie osservazioni da fare a questo articolo, ma con nessuna speranza che possano servire a nulla; perchè la deliberazione testè presa di non accettare le dimissioni della Commissione farà sì che la discussione della legge diventi ancor più vana di quello che è stata finora.

Lazzaro. Allora perchè parla!

Bonghi. Perchè è mio dovere.

E questa è forse una parola che non tutti comprendono.

Presidente. Li prego, onorevoli colleghi, di non

far conversazioni fra di loro, tanto più che io non le odo. (*Si ride*)

Bonghi. Io non sono colpevole; me le fanno fare queste conversazioni. (*Si ride*)

Ma veniamo all'articolo.

Nel primo paragrafo di questo articolo io ammetto, non come una cosa di grande utilità, ma come una cosa pure ammissibile, che i professori emeriti possono essere nominati rettori, ma davvero nelle Facoltà non hanno ragione di essere i professori emeriti come membri attivi della Facoltà stessa.

La Facoltà è un organo d'insegnamento che sta nella lotta, per così dire, d'ogni giorno; che deve farla e vincerla coi suoi membri attivi, con quelli che insegnano davvero, e con essi provvedere al modo di ordinare via via questo insegnamento, di promuoverlo, di riscaldarlo. Che ragione v'è dunque di comprendere nella Facoltà i professori emeriti? Oggi, quantunque la legge non lo dica chiaro, la Facoltà non è composta che di professori ordinari. Io credo che non si possa dissentire dall'includervi altresì i professori straordinari; però con qualche riserva.

Poniamo un caso. La legge austriaca ammette anch'essa che il collegio dei professori sia formato di tutti i professori ordinari e straordinari; però aggiunge: il numero degli straordinari non deve oltrepassare la metà del numero degli ordinari, e quando per caso l'oltrepassi, allora della Facoltà non devono far parte se non che i più anziani fra i professori straordinari. Ne la prescrizione della nostra legge del 1859, che vuole appunto che non si nominino in una Facoltà professori straordinari in maggior numero della metà degli ordinari, basterebbe al bisogno. Essa impedisce che non ne possano essere nominati di più; ma non già che in tale o tal'altra occasione non se ne trovino di fatto in maggior numero. Era ed è il caso in alcune Facoltà nostre.

E la ragione s'intende. I professori straordinari sono professori che hanno ancora un grado da raggiungere nella loro carriera; ora se voi date ad essi la decisione delle risoluzioni delle Facoltà, voi aggiungete un'altra di quelle disposizioni che danno troppa seduzione all'interesse pubblico e troppo poca all'interesse privato, poichè i professori straordinari si adopereranno soprattutto a divenire essi ordinari, e non si cureranno che nuove forze, per usare la parola tedesca, sieno chiamate nella Facoltà.

D'altra parte se guardate come è oggi costituito il Consiglio delle Facoltà, troverete all'articolo 49 del regolamento vigente:

“ Il Consiglio di Facoltà formulerà e suggerirà agli studenti mediante un annuale manifesto pubblico l'ordine degli studii durante il corso, così delle discipline insegnate da esso, come di quelle che possano a loro scelta seguire presso altre Facoltà. ”

Poi conchiude così quest'articolo 49:

“ Delle riunioni per gli oggetti indicati al n. 1 e 2 di questo articolo saranno chiamati a far parte i professori ordinari e straordinari e gli incaricati; di quelle per gli oggetti indicati al n. 3 i professori ordinari e straordinari, e di quelle per gli oggetti indicati ai numeri 4 e 5 tutti gli insegnanti ufficiali e anche i dottori aggregati. ”

Ora io credo che in alcune delle attribuzioni delle Facoltà debbano essere introdotti, oltre questi insegnanti ufficiali ed aggregati anche i docenti privati, e così era nel regolamento anteriore emanato da me.

Per esempio, rispetto alla funzione delle Facoltà di stabilire l'orario delle lezioni, io credo che se voi non introducete i docenti privati nella Facoltà stessa, produrrete questo effetto, che i professori ufficiali potranno fare l'orario in maniera da soffocare, solo con questo, l'insegnamento privato.

Ed anche qui non dico niente di nuovo.

“ Nel collegio dei professori, dice la legge Austriaca, parecchi interessi dei docenti privati sono rappresentati nel corpo insegnante. Due di questi docenti privati hanno sede in essa, e voto consultivo in tutti gli affari a trattare; l'hanno invece deliberativo nei casi dell'articolo 6 e dell'articolo 10. ” I quali articoli si riferiscono l'uno alla scelta del denaro, l'altro alla scelta del rettore.

Ora io non voglio dire in quali casi, e in quale misura i docenti privati si debbano introdurre nelle Facoltà e nel Consiglio delle Facoltà; ma credo che certo è molto strano, che una Commissione la quale aveva pensato ieri a introdurre persino gli studenti nella nomina del rettore, non si sia ricordata, nè qui, nè in nessun altro posto, di dare una rappresentanza qualunque ai docenti privati.

Ora la Commissione vuole l'insegnamento privato o non lo vuole? La legge che stiamo discutendo che a molti in questa Camera par tanto liberale, tra gli altri, avrà l'effetto di soffocare anche l'insegnamento privato, come dimostrerò a suo tempo.

Ad ogni modo se questo non è l'intento bisognerà che i docenti privati abbiano qualche posto, qualche modo per difendersi. A me parrebbe

che il posto che si deve dar loro sia appunto in questo articolo 8.

Vengo ora al paragrafo terzo. Questo paragrafo è in parte preso anche esso dalle leggi germaniche, ma è preso male. Oltre tutte le osservazioni che sono state fatte a questo paragrafo, ve ne ha parecchie altre da fare. Voi avete udito molti parlare della scienza; che questa legge ha lo scopo principale di far progredire la scienza.

Ora guardate un po' per raggiungere questo scopo che cosa si stabilisce dai compilatori di questa legge al paragrafo 3°: si dice che la Facoltà curerà che ogni insegnamento obbligatorio per i candidati all'esame di Stato sia impartito da professori ordinari e straordinari. E qui è tutta la cura della Facoltà.

Ora, certamente è impossibile qui ragionare di quello che sia l'esame di Stato per il Ministero e per la Commissione, dal momento che non è dichiarato quali sieno le discipline sulle quali questi esami di Stato debbono cadere. Ad ogni modo che cosa può essere, dietro l'esempio dei paesi nei quali l'esame di Stato esiste, questo esame di Stato? Ricordo quello che ha detto l'onorevole Corleo, e cioè, che su per giù non può essere che un esame professionale: l'esame di Stato è un esame che è dato dal Governo per abilitare ad alcune professioni: tutto quello che è puramente, che è altamente scientifico nell'insegnamento, non entra tra le discipline obbligatorie dell'esame di Stato. Lo stesso indirizzo che l'insegnamento ha rispetto a queste discipline obbligatorie è tutto pratico, è tutto professionale, tutto diretto a che lo studente sia messo in grado di esercitare una professione. Tutto quello adunque che è scienza, puramente scienza, specializzazione dell'insegnamento, esce fuori dalle discipline obbligatorie dell'esame di Stato. Sicchè, quando voi diate questa sola cura alle Università di provvedere che le materie obbligatorie dell'esame di Stato vi siano insegnate in un modo o nell'altro, voi restringete tutta quanta la cura delle Università ad un fine in tutto e per tutto meramente professionale, e punto scientifico.

Lascio stare l'osservazione dell'onorevole Corleo, che mi pare di una evidenza grande; per aggiungere soltanto che la Commissione dovrebbe pur notare non essere conveniente l'accennare qui agli esami di Stato che si dovranno discutere molto più innanzi.

È cosa assurda e bislacca, che noi dobbiamo ora deliberare, che la cura della Facoltà si restringa a questo esame di Stato prima di avere

deliberato se gli esami di Stato vi debbano o non vi debbano essere.

Perciò a me parrebbe necessario di scegliere una forma che non comprometta la questione. Ma questa forma non potrebbe esser già quella proposta dall'onorevole Corleo, la quale, se non ha il difetto di riguardare una deliberazione avvenire, ha però il difetto da me rilevato, cioè di circoscrivere addirittura le Facoltà, parendo di ampliarle ad insegnamenti puramente professionali; fate, cioè, il contrario di quello che dite.

Baccelli, ministro della pubblica istruzione. Non è vero!

Bonghi. Verissimo. Ci vorrebbe quindi un'altra forma. Quale è quella delle Università tedesche?

Io non posso riferirvi tutte le formule degli statuti delle Università tedesche, perchè le opere necessarie a raccoglierle e già lette da me non le ho più trovate nè alla biblioteca della Camera, nè alla biblioteca *Vittorio Emanuele*; chè il prefetto di quest'ultima mi ha detto che il ministro della pubblica istruzione le aveva tutte richieste al suo Ministero.

Baccelli, ministro della pubblica istruzione. Ma quanti spropositi! (*Rumori*)

Presidente. Progo di non interrompere.

Bonghi. Come, spropositi? Queste opere erano nel Museo d'istruzione, del quale ella ha sciolte le biblioteche, quando non le piacevano le biblioteche speciali, e le ha gettate nella biblioteca *Vittorio Emanuele*; ora in questa per ora mancano, perchè ella, o altri per lei, le ha richiamate al suo Ministero; e quelle della Camera le ha prese la Commissione...

Berio, relatore. Io le ho restituite tutte.

Bonghi. Ebbene: Io non posso chiarire questo punto, come vorrei, con tutti gli statuti universitarii tedeschi alla mano; ho solamente trovato qualche cosa nelle raccolte generali delle leggi forestiere. Ora, ecco come si esprime la legge austriaca ultima, che è copiata in ciò dalle germaniche: " si appartiene a ciascuna Facoltà la più premurosa, *nächste*, cura per la compitèzza dei suoi corsi d'insegnamento, nel dominio delle scienze che gli sono concesse. „

E poi si parla delle altre cure affidate alle Facoltà, di cui voi non avete tenuto conto, mentre avreste dovuto aggiungerle in questa legge.

Vedete bene che qui non è ristretta la cura delle Facoltà a materie obbligatorie che non si sa quali siano, ma ad ogni modo obbligatorie per gli esami di Stato o professionali che dir si vogliono, bensì a tutte le materie, a cui la Facoltà ha obbligo d'attendere, nell'interesse non solo delle pro-

fessioni, ma della scienza, anzi soprattutto di questa.

Io vi debbo aggiungere un altro particolare, ed è che nelle ultime leggi germaniche, per esempio in quelle di Sassonia del 1874, questo concetto non c'è più: esso aveva un valore fino a quando nei bilanci degli Stati non era determinato il numero dei professori ordinari e straordinari che debbono insegnare in ciascuna Università; ma da quando nei bilanci degli Stati, come in quello prussiano, determinarono questo punto, e dal momento che i deputati possono nei bilanci annuali variare le proposte relative al numero dei professori ordinari e straordinari di cui le Facoltà hanno bisogno, allora non ha più valore il confidare alle Facoltà la cura di attendere a che i loro insegnamenti sieno compiuti. Ci attende ogni anno, insieme alle Facoltà, lo Stato e il Parlamento.

Voi ora andate più in là, almeno così ci pare, e noi non sapremo più quale sia il numero dei professori di cui le Facoltà hanno bisogno; noi, Parlamento, restiamo affatto fuori in questa questione, non abbiamo più nulla a vedere all'esercizio di questo diritto e a quest'obbligo. Allora intendo che dovete dire che spetta alle Facoltà una cura della quale voi vi disciogliete. Il concetto di questa cura è diverso, se appare, in ogni anno, nel bilancio il numero dei professori, ordinari e straordinari che la Facoltà ha e le si concede, o se è lasciata essa affatto libera di avere quanti professori le pare. Il secondo è quello che oggi vige in Germania; il primo, quello che era, prima, in vigore in Germania e che avrà oggi vigore presso di noi, se la legge sarà votata. Ma badate che, quando aveva luogo questo stesso concetto nelle Università germaniche e le Facoltà erano esse chiamate a curare perchè tutto l'insegnamento che lo Stato voleva, ci fosse, è accaduto che spesso l'insegnamento non vi era.

E, se voi riscontrerete i libri che portano le circolari, le ordinanze dei ministri di istruzione pubblica alle diverse Facoltà, troverete molte volte richiamate le diverse Facoltà ad adempiere questo loro obbligo, ad effettuare questa loro cura. Io me ne ricordo (lo avrei ricercato, ma i libri non sono più al loro posto; lo avrei ricercato e ve lo avrei dimostrato); me ne ricordo soprattutto rispetto alle Facoltà di medicina. Che indirizzo, difatti, prendevano queste Facoltà di medicina, secondo sono accusate da quelle ordinanze dei ministri?

Prendevano un avviamento il quale è uno dei difetti dell'insegnamento germanico, del resto; ed era quello di spezzare molto l'insegnamento tra i professori ordinari e gli straordinari, cioè di

fare troppi corsi particolari, e di non dare allo studente un corso compiuto di tutta quanta la materia sulla quale poi il Governo aveva prescritto che questo studente fosse esaminato. Di maniera che il ministro d'istruzione pubblica richiamava più volte questa Facoltà di medicina, soprattutto, se ben ricordo, a provvedere perchè le materie fossero insegnate tutte in modo che davvero l'esame su quelle materie si potesse dare.

Se voi lasciate l'espressione che avete adottata, o quelle che propone l'onorevole Corleo, se avrete modo di obbligare la Facoltà ad avere quelle cure che le chiedete, voi vi sareste sì premuniti contro il pericolo dello spezzamento soverchio dei corsi, i quali stanno bene se ci sono anche i corsi completi, ma che non bastano quando questi mancano.

Ma avreste però, esprimendovi così, l'inconveniente sia d'introdurre qui una disposizione che dobbiamo discutere, sia di restringere l'insegnamento delle Facoltà a corsi meramente professionali. Del rimanente io non propongo, in seguito di tutte queste considerazioni, nessun emendamento; io lascio alla Commissione, se vuole, di fare delle proposte. Mi piace però di osservare all'onorevole Umana ed alla Camera che questo articolo, invece d'essere una conferma dell'articolo 1º, è in perfetta contraddizione con quell'articolo. Nell'articolo 1º voi avete data l'autonomia didattica agli Istituti universitari, in questo articolo 8 voi la date alla Facoltà; è una cosa diversissima, è una cosa oppostissima; poichè non vale il medesimo il darla all'Istituto universitario, cioè al complesso di tutti i professori, e il darla al complesso dei professori di alcune discipline, le quali hanno un'unità per ciò solo che dirigono uno studente ad una carriera pubblica, o gli forniscono un complesso d'insegnamenti i quali paiono formare una unità sola.

L'articolo 2, adunque, è difettoso quasi in ogni parte. È difettoso nell'aggiungere professori emeriti alle Facoltà, difettoso nel non dare nessun luogo ai privati docenti, difettoso per l'esame di Stato sul quale dobbiamo ancora decidere; è difettoso infine perchè questa cura che è data alle Facoltà non ha nessuna sanzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Curioni propone due emendamenti: il primo consiste nello stabilire che l'ufficio di preside debba durare due anni anzichè uno. La Commissione non potrebbe accettare quest'emendamento neppure per la ragione dall'onorevole Curioni svolta, di dar luogo, cioè, ad un'alternativa nelle elezioni, perchè pro-

lungando la carica di preside a due anni, si disinterezza la maggior parte dei professori delle Università i quali vedono troppo lontano il giorno in cui potranno essere chiamati all'adempimento di quell'onorevole incarico.

La Commissione nello stabilire che l'ufficio di preside debba essere annuale, ha avuto in mira d'interessare tutti i professori ordinari al buon andamento delle Facoltà, chiamandoli tutti in un tempo che possono prevedere più o meno prossimo all'ufficio medesimo.

Portando la durata della carica a due anni si cambierebbe tutto il sistema adottato dalla Commissione.

Il secondo degli emendamenti dell'onorevole Curioni può essere accettato dalla Commissione, e con questa accettazione la Commissione risponde a moltissime delle obiezioni che furono fatte dai diversi oratori, e specialmente anche a quelle fatte dall'onorevole Bonghi.

L'onorevole Curioni propone l'emendamento così concepito:

“ Gli incarichi, (2º comma) per questi insegnamenti non potranno eccedere la durata di un anno, salvochè esauriti tutti gli incumbenti, non si trovino professori coi voluti requisiti. ”

La ragione per la quale la Commissione ha stabilito che gli incarichi non debbano durare più di un anno è specialmente questa, che non volle che le Università facessero fare il noviziato agli aspiranti alla carica di professori profittando di intelligenze meno elette, le quali, per avere in vista fra due, tre o quattro anni la straordinarietà, si contentano di essere per un tempo lungo incaricati con grave danno dell'insegnamento. Ma d'altra parte non è men vero che qualche volta può trovarsi un inconveniente nel dover provvedere al professore ordinario o straordinario dentro un anno, e quindi la Commissione per soddisfare ai desideri degli onorevoli colleghi, in quanto li trova giusti, d'accordo col ministro da essa interpellato, è disposta ad accettare una variazione a quello che attualmente figura ultimo comma, ma che non lo sarà “ gli incarichi per questi insegnamenti non potranno, di regola, eccedere la durata di un anno, vale a dire che quando per condizioni straordinarie è richiesto di eccedere un anno, il ministro vedrà le ragioni, e se le crede giuste farà dalle Facoltà eccedere questa durata, ma non deve essere di regola.

Io prego l'onorevole Curioni di accettare questo temperamento che salva l'idea della Commissione trasfusa nella relazione e nella disposizione

di legge, ed accontenta quelle giuste osservazioni che egli ed altri colleghi hanno creduto di fare.

L'onorevole Bonghi ha trovato ad osservare che nell'articolo 8 della Commissione non si dovrebbe accettare a far parte delle Facoltà i professori emeriti per tutte le ragioni che egli ha dottamente svolte alla Camera.

Ma, se l'onorevole Bonghi avesse letto, non dirò la relazione (cosa che certo non ha fatto, nè farà mai), ma quella parte degli allegati che riflette l'articolo 8 (cosa che sono convinto farà anche meno), avrebbe trovato un'*errata-corrige*. Fu un errore di omissione nella stampa. Del resto l'articolo 8 contiene un comma, portato nell'*errata-corrige*, così concepito: " Nelle deliberazioni delle Facoltà, i professori emeriti non avranno che voto consultivo. "

Questo comma significa, messo in armonia con le disposizioni del comma 1^o, che i professori emeriti hanno diritto d'intervenire alle riunioni delle Facoltà, hanno diritto di far sentire la loro voce, di dare i loro consigli; ma poichè il governo e l'andamento delle Università e delle Facoltà, è nella responsabilità dei professori, ordinari e straordinari, i quali mentre hanno il merito dell'incremento delle Università, subiscono il danno che deriva dai cattivi provvedimenti presi o che potessero prendere, bisognava lasciare le deliberazioni nella responsabilità esclusiva dei professori ordinari e straordinari, come l'onorevole Bonghi ed altri hanno bene osservato.

Quanto alla prima parte dell'articolo 1^o nella quale è detto che delle Facoltà fanno anche parte i professori emeriti, questa non è senonchè una gentilezza, un atto di cortesia verso quei professori; è un aprir loro le porte delle Facoltà perchè possano intervenirvi tutte le volte che vogliono.

Io credo che tutti saranno d'accordo nel riconoscere che in ciò non vi può esser nulla di male, e che invece vi saranno questi due vantaggi: il 1^o di usare un atto di rispetto verso questi professori emeriti, il 2^o nel diritto a questi professori emeriti di esprimere le loro opinioni, nell'interesse delle Università, in seno delle Facoltà delle quali fanno parte, e quindi in sede competente, senza però spingere il loro diritto fino al punto di cambiar col loro numero (che può essere anche ragguardevole) le deliberazioni delle Facoltà, che hanno il diritto di essere autonome, per le ragioni che ho già accennate.

L'onorevole Umana ha fatto una osservazione, alla quale pure molto lungamente e dottamente, sotto molti punti di vista, si è associato l'onore-

vole Bonghi, le argomentazioni del quale di seguire mi sarebbe impossibile. Chè io debbo esprimere le ragioni della Commissione, altrimenti arriveremmo ad una discussione accademica, perchè egli mi risponderebbe, io replicherei, e faremmo così della Camera un'accademia.

Dunque rispondo solo per quanto riflette l'obiezione.

Ciascuna Facoltà determini il proprio regolamento, ha detto l'onorevole Umana, o poi propone che sia soppressa la parte che segue: " e curerà che ogni insegnamento obbligatorio per i candidati sia impartito o da un professore ordinario o straordinario. "

Da questa seconda parte non può venire quella menomazione al diritto di fare il proprio regolamento che prevedeva l'onorevole Umana, perchè egli partiva dal concetto che le Commissioni di Stato si facessero dei programmi. Ora non solo non c'è nella legge che le Commissioni di Stato si facciano dei programmi, ma l'esclude. Le materie dell'esame di Stato dovranno, previo il parere di tutta la Facoltà, del Consiglio di Stato, una volta tanto essere determinate. Si dirà cioè: nella Facoltà di legge il candidato dell'esame di Stato dovrà subire l'esame di diritto civile, di diritto penale, di diritto amministrativo ecc. E questo necessariamente è il limite minimo della materia sulla quale il Governo ha diritto di portare il proprio esame all'effetto di sapere se il candidato è idoneo per l'esercizio di una professione. Ma è certo che da ciò non viene limitato il diritto di fare il proprio regolamento, anche nella parte didattica delle Università, se non in quanto si dovrebbe supporre che mentre le Università hanno per iscopo d'insegnare la scienza nel suo puro sviluppo, esse volessero limitare questo insegnamento a qualche cosa di meno di quel ch'è richiesto per l'esame di Stato.

Il che è assolutamente inammissibile.

Quindi, anche sotto questo punto di vista, prego l'onorevole Umana di considerare che non vi può essere nessun vincolo che possa mettere le Facoltà nella condizione di non poter fare il regolamento anche didattico.

L'onorevole Corleo, e con lui l'onorevole Bonghi, vorrebbero che si sopprimessero dal terzo comma dell'articolo 8 le parole: " per i candidati all'esame di Stato, " inquantochè, essi dicono, parlando di questo articolo di *esame di Stato*, voi pregiudicate la questione che verrà nell'articolo relativo a questi esami, e che consisterà nel sapere se vi debbono o no essere degli esami di Stato.

Rispondo che, anche prescindendo dal fatto che la discussione generale avrebbe già chiusa questa questione; e pure ammesso che la questione sia ancora impregiudicata, ma ammesso in falsa ipotesi; quando si venisse alla discussione dell'articolo relativo agli esami di Stato, se la Camera sopprimesse questi esami per gli articoli precedenti della legge, qualora la legge stessa rimanesse ancora in piedi, perchè se si sopprimessero gli esami di Stato, con la legge cadrebbero, come crediamo, ministro e Commissione, non vi sarebbero più correzioni da fare, ma se la legge rimanesse ancora in piedi, allora per regola generale si farebbero le correzioni negli articoli precedenti che non fossero più in armonia colle deliberazioni prese in appresso.

Ma, meno questo, non è il caso di dare importanza alla proposta dell'onorevole Corleo, perchè, lo ripeto, il parlare qui di esame di Stato non è approvare gli esami di Stato se non in quanto saranno approvati nella loro sede, indipendentemente dall'essere già approvati nella discussione generale. Penso che si possa tuttavia accettare una parte delle ragioni contro il concetto degli insegnamenti obbligatori per l'esame di Stato.

Io sono dispostissimo (parlo a nome della Commissione,) e spero anche del ministro, a sostituire alla parola "obbligatorii" la parola "necessari." E con questa parola "necessarii" vede l'onorevole Umana come la Commissione, senza variar niente al proprio concetto, venga anche a concordare nel desiderio da lui manifestato, perchè certo nelle Facoltà non vi possono non essere gli insegnamenti necessari per l'esame di Stato.

Quindi prego la Camera di acconsentire alla Commissione la variazione della parola "obbligatorii" in quella di "necessarii."

Finalmente l'onorevole ministro e la Commissione, in un ultimo esame fatto insieme dell'articolo 8, il quale corrisponde all'articolo 6 del ministro, hanno convenuto di sostituire il secondo comma dell'articolo 8, col comma secondo dell'articolo del Ministero.

Il ministro ha insistito perchè la Commissione accettasse, invece del secondo comma del suo articolo, il secondo dell'articolo 6, e la Commissione ha dichiarato di accettarlo, imperocchè le ragioni addotte dal ministro l'hanno persuasa della convenienza della variazione. Difatti il comma secondo della Commissione dice: "L'ufficio di preside verrà esercitato di anno in anno dal professore eletto dalla Facoltà, fra i professori ordinari."

L'articolo del ministro dice:

"L'ufficio di preside verrà esercitato di anno in anno dai professori ordinari, cominciando dal più anziano di nomina nella Facoltà."

La ragione che il ministro addusse alla Commissione è questa: stabilendo il turno di tutti i professori della Facoltà, s'interessano tutti i professori al buon andamento della Facoltà medesima, poichè ciascuno di essi prevede il giorno in cui sarà preside, ed inoltre si stabilisce un diritto positivo di uguaglianza fra di loro, che non esisterebbe se ammettessimo l'elezione. In terzo luogo l'elezione può dar luogo alla prevalenza di valori personali, che qualche volta può esser dannosa.

Queste sono le ragioni addotte dal ministro che hanno convinto la Commissione della convenienza di accettare il secondo comma dell'articolo 6 del progetto ministeriale.

Parmi di avere con ciò risposto a tutte le obiezioni e di aver detto in qual parte la Commissione è disposta ad accettare alcuni degli emendamenti, ed in qual parte deve rifiutarli assolutamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Umana.

Umana. Ringrazio l'onorevole relatore di essersi dato pensiero del mio emendamento, per quanto io l'avessi ritirato, e trovo che accomoda di molto questo terzo capoverso dell'articolo 8 l'emendamento che egli stesso propone, cioè di sostituire per gli esami di Stato gli *insegnamenti necessari agli insegnamenti obbligatori*.

Mi permetta però una brevissima riflessione, ed è questa: quali insegnamenti sieno necessari per gli esami di Stato, o per gli esami professionali...

Berio, relatore. Esami di Stato per adesso.

Umana. ...io credo che nessun altro possa determinarlo con conoscenza di causa fuorchè la Facoltà.

Berio, relatore. Lo vedremo allora poi...

Umana. E per conseguenza ogni attentato che si porta a questo diritto delle Facoltà va a ledere l'autonomia didattica accordata alle Università...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. No.

Umana. ...ed alle Facoltà coll'articolo 1°.

E tanto più insisto su ciò, perchè è mio avviso che per gli esami di Stato non si possa nè si debba parlare di rami di insegnamento nè di materie. Imperocchè mi paia che negli esami di Stato non si tratti di dar prova analitica di perizia, di studio nei singoli rami, nelle singole discipline di una

data scienza, bensì trattisi di esami sintetici dai quali risulti che il candidato è idoneo a esercitare quella data professione.

In tutte le Facoltà mediche, per esempio, si studia e s'insegna la fisiologia, la chimica, la fisica, la botanica, la patologia e via dicendo. Ora non saranno mai esami di Stato veri quelli nei quali vi siano esaminatori separati per ciascheduno di questi rami...

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Umana. ...i quali interroghino e domandino ai candidati prova di sapere in tutte queste diverse branche d'insegnamento; bensì è mestieri che questi esami siano dati da professionisti bravi, riconosciuti dotti, i quali ricerchino nei candidati la perizia sufficiente per l'esercizio di una data professione.

Dico queste parole per giustificazione di quanto dianzi aveva detto. Del resto ho ritirato già lo emendamento e non ho altro da opporre nè da osservare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Io devo incominciare col ringraziare la Commissione per avere accettato il secondo dei miei emendamenti, poichè, se non l'ha accettato nelle parole colle quali io lo aveva formulato, lo ha accettato nello spirito.

Lo stesso non posso dire pel primo emendamento. Io ho sostenuto questo emendamento con ragioni le quali erano ispirate dal buon andamento delle Facoltà. E l'onorevole relatore, senza combattere tali ragioni, ha risposto che non lo poteva accettare perchè conveniva interessare tutti i professori delle Facoltà ad occupare in breve turno d'anni il posto di preside.

Ora, io devo far osservare all'onorevole relatore: che nel suo articolo quest'idea non c'è; e che avrebbe potuto sostener la sua tesi sol quando l'articolo stesso fosse stato compilato in modo da esprimere l'idea che i professori sarebbero stati eletti a vicenda al posto di preside.

Ma l'onorevole relatore, rinunciando alla proposta della Commissione, ha ripreso il secondo capoverso dell'articolo del ministro, nel quale c'è appunto l'idea della nomina dei presidi per turno; e così, secondo il mio avviso, si è fatto sostenitore di un'idea peggiore di quella contenuta nell'articolo della Commissione. Ed infatti ci vuol ben poco per comprendere: come, sebbene nei professori ci possa benissimo essere il desiderio di occupare il posto di preside (io pure sono professore e forse anch'io potrei ambire questa soddisfazione) non debba essere soddisfatto questo desiderio, quando

possa tornare a nocimento della Facoltà; e come sia il caso di premunirsi contro il danno che potrebbe derivare ad una Facoltà da un preside disordinato, incapace ad ogni sorta di amministrazione e perturbatore del buon andamento della Facoltà stessa.

Per queste considerazioni io respingo il sottoemendamento della Commissione, ossia il secondo capoverso dell'articolo del ministro, e tengo fermo il primo dei due emendamenti da me proposti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io ho avuto ragione di temere che l'onorevole relatore non mi avesse potuto ascoltare, giacchè lo vedevo distratto da altri, mentre parlavo. (*ilarità*) Di fatti, egli non ha punto risposto a quello che io aveva detto di più notevole nel mio discorso. Ed io dovrò ripetere brevemente le osservazioni principali che avevo fatte.

Perchè, avevo chiesto, non fate partecipare i docenti privati alle deliberazioni delle Facoltà?

Io ho provato che nella legge austriaca ai docenti privati è dato, quando voto consultivo, quando voto deliberativo. Se non si vorrà accordare ad essi nessuna influenza nelle deliberazioni delle Facoltà in nessun caso, si aggiungerà questa alle molte ragioni per cui questa legge sarà deleteria dell'insegnamento privato.

Le altre osservazioni da me fatte, concernenti il valore didattico degl'insegnamenti, rimangono inalterate, e non mutano per essersi mutata la designazione degl'insegnamenti stessi da obbligatori in *necessari*.

Gl'insegnamenti necessari per l'esame di Stato sono le discipline obbligatorie, sulle quali cade l'esame di Stato; sicchè, se non è zuppa, è pan bagnato.

Ora io, rispetto al concetto dell'insegnamento, vi diceva che voi non potete restringerlo alle sole discipline obbligatorie per l'esame di Stato, a meno che non vogliate spingere le Facoltà a dare allo insegnamento un carattere del tutto professionale. E se a questo le spingerete, voi sarete ben lontani dalle disposizioni simili degli statuti germanici e dal carattere scientifico che dite di voler dare alle Università; e confermerete che l'insegnamento universitario è rivolto soltanto a coloro che vogliono imparare soprattutto l'esercizio delle professioni.

Ma perchè ci sono le Università? Forse per coloro soltanto che vogliono diventare medici, avvocati ed ingegneri? E se fosse così, credete che le Università sarebbero necessarie? Niente affatto, perchè gl'ingegneri, i medici e gli avvocati provvederebbero da sè stessi alla propria istruzione

pratica, poichè questa istruzione è abbastanza compensata nel resto della loro vita, e non ha mestieri di essere aiutata dallo Stato.

Ma lo Stato crea e aiuta le Università, perchè alla società preme già che il livello intellettuale, il livello scientifico delle classi professionali, le quali hanno tanta influenza nella società stessa, si alzi sempre più.

Voi dunque non dovete restringere, come fate, la cura delle Università a tener l'insegnamento completo solo rispetto alle professioni; o dovete adottare il partito dell'onorevole Umata, cioè a dire, non determinare qui nulla, ovvero dovete usare una frase simile a quella adottata negli statuti delle Università tedesche, che sia più larga e che comprenda tanto l'insegnamento scientifico quanto il professionale. Questa era la seconda osservazione, alla quale l'onorevole relatore non ha risposto.

Ed una terza osservazione era questa: qual'è la sanzione di questa cura che affidate all'Università? Cioè a dire: se l'Università non la esercita o la trascura, come la richiamerete all'adempimento di questa cura, all'obbligo che ad essa imponete?

Dunque le mie tre osservazioni rimangono intatte, a meno che l'onorevole relatore non le abbatta con la potente clava della sua logica.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. La Commissione abbandona il secondo capoverso del suo articolo 8, per sostituirvi invece quello che aveva proposto l'onorevole ministro; cioè la Commissione abbandona il principio elettivo, il quale generalmente domina in questa legge. Il capoverso proposto dal ministro sarebbe opportunissimo se tutti i professori d'Università avessero l'attitudine ad essere buoni presidi, ma noi sappiamo per esperienza (la mia è una esperienza di 50 anni fa; ma quantunque sia passato mezzo secolo e forse anche più, conservo ancora memoria delle cose d'allora), sappiamo per esperienza che ci sono professori valentissimi, scienziati di primo ordine, che assolutamente non hanno la attitudine, nè la volontà di sobbarcarsi o di prestarsi all'ufficio di presidi. Dobbiamo, ora, per ragione del turno di anzianità, stabilire che questo professore disadatto o repugnante all'ufficio di preside debba sobbarcarsi, e ciò facendo, crediamo di far cosa grata ad esso ed utile alle Facoltà? Io credo che per alcuni professori cotesto ufficio sarà una molestia, una fastidiosa distrazione dai suoi studi, dalle sue speculazioni

scientifiche, e punto una soddisfazione, una compiacenza.

Dobbiamo, ripeto, stabilire che egli debba fare il preside contro la sua attitudine, contro la sua volontà? Io insisto invece affinché si mantenga il principio elettivo; il quale principio elettivo non ha mai prodotto gravi inconvenienti e invece ha recato sempre molti benefici. I professori sceglieranno certamente per presidi quelli che avranno maggiore attitudine per quell'ufficio.

Baccelli, ministro della pubblica istruzione. Non sempre.

Cavalletto. Non sempre? Ma si pentiranno ben presto se sceglieranno un disadatto, o un bizzarro, uno strano, un sovvertitore. Io non posso nemmeno supporre che le Facoltà nominino un professore eccentrico, un professore che metta il disordine nelle Facoltà stesse; non lo posso nemmeno supporre e per l'interesse delle Facoltà stesse e anche per il loro decoro. Invece, escludendo il principio elettivo, io temo che qualche professore, pur valentissimo, puro stimato, chiamato ad essere preside, non si occupi delle cose, degli interessi della Facoltà. Ed allora chi se ne occuperà? Se ne occuperà qualche impiegato subalterno; e così condannerete la Facoltà, per quell'anno di presidenza, ad essere subordinata a qualche segretario di cancelleria; e se il preside fosse un sovvertitore condannerete al disordine per quell'anno la Facoltà, con non poco pubblico scandalo. Ecco il risultamento dell'abbandono del principio elettivo. Abbiate fiducia nei professori, e mantenete questo principio elettivo, per non incorrere nei pericoli cui ho accennato.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Comincerò dal rispondere all'onorevole Cavalletto.

La preghiera che io ho fatto alla Commissione di rivenire sul comma che ho proposto nel disegno di legge ministeriale, si ispira a questo fatto principalmente: che nelle Università le quali hanno modernati i regolamenti loro sopra una lunga e profonda esperienza, si è veduto come si debbano tutti i membri che compongono una Facoltà egualmente interessare alla Facoltà stessa.

È questo un fecondo principio di vita.

L'onorevole Cavalletto saprà certo meglio di me che oggi se la Facoltà ha trovato un uomo il quale soddisfa al compito suo, lo lascia sempre lì: noi ne abbiamo la prova in molte Università, ed al-

lora il preside diventa immutabile. Ma se il preside è immutabile, tutto intorpidisce.

Noi non vogliamo togliere punto il principio elettivo: e sa bene l'onorevole Cavalletto che il rettore è eletto dall'assemblea dei professori. Non deve però nascere nei singoli individui componenti le Facoltà un senso di sfiducia verso se stessi, nè di disinteresse per la vita collettiva, quindi li obblighiamo per turno, tutti egualmente, a sobbarcarsi all'onere ed all'onore di essere presidi per un anno.

E sono convinto che questo sarà un vantaggio massimo; vantaggio che non lede punto la libertà, ma per converso l'assicura: perchè assicura ad ognuno il diritto suo ed il suo dovere.

Io spero che l'onorevole Cavalletto riflettendo bene su questo argomento, come noi vi abbiamo riflettuto, si persuaderà anch'egli della convenienza di fare in tal guisa.

Così proponendo, siamo partiti dall'esperienza nostra, e dall'esperienza altrui. Non c'è nulla di peggio che l'immutabilità del capo di una Facoltà, d'un Corpo collettivo.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Beccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Questa immutabilità del Capo porta necessariamente il torpore in tutti, e li culla nel quietismo ufficiale.

Noi vogliamo invece dare vita e non morte ai Corpi collettivi.

Tutti dunque i professori annualmente, per turno, incominciando dall'età più progredita, è bene che debbano esercitare l'ufficio di preside; poi tutte le Facoltà unite insieme eleggeranno il rettore.

Nei Consigli amministrativi si otterrà così il passaggio di tutti questi professori, obbligati tutti ad interessarsi alla vita collettiva e al buon andamento della propria Facoltà e della propria Università.

Queste sono state le ragioni che ci hanno convinti a fare il rettore elettivo, ma i presidi obbligatori per turno.

Ora io debbo dichiarare alla Camera che le osservazioni fatte dall'onorevole relatore concordano perfettamente colle mie; quindi anch'io accetto che si dica *necessario* invece di *obbligatorio* là dove si parla d'insegnamento per i candidati all'esame di Stato.

Anch'io accetto che nel terzo comma, dopo la parola *eccedere* si metta *di regola*, perchè potrebbe darsi il caso che non si trovasse pronto un uomo capace d'intraprendere l'insegnamento che potesse essere rimasto vacante.

Andiamo ora ad una difficoltà la quale è già

stata fatta in questa Assemblea almeno cinquanta volte, e si ripete per vezzo: "Le Facoltà diventano organi professionali; le Facoltà abbassano gli insegnamenti alle professioni; le Facoltà non provvedono alla scienza; voi da questa legge farete uscire tanti artigiani, tanti mestieranti, abbassando il livello intellettuale degli uomini che insegnano nelle Facoltà, e per conseguenza delle Facoltà tutte intiere. Questo, signori, è uno sproposito insigne da non potere idearne l'eguale.

Bonghi. Chiedo di parlare. (*Si ride*)

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. E lo dimostro.

Prima di tutto vorrei sapere se gl'insegnamenti *fondamentali* e *costitutivi* di una Facoltà che saranno certamente quelli sui quali cadrà l'esame di Stato, possano mettersi, perchè insegnamenti costitutivi, fuori dell'orbita della scienza.

Seguirò l'onorevole Umana: parlerò della Facoltà medica a preferenza, ma potrei parlare di qualunque Facoltà. Potrei domandare, per esempio, se gli scolari dell'onorevole Luzzatti il giorno che saranno chiamati all'esame di Stato avranno avuto da lui un insegnamento professionale, e non per questo scientifico. Ma evidentemente gli uomini restano quello che sono.

I professori scienziati sono quelli che della stima pubblica hanno molto bene meritato coi loro importanti lavori. In questo modo nobilitano se stessi e la disciplina che professano: nè questa invilisce perchè viene insegnata a giovani che imparano per esercitare una professione. Ma ho detto che voglio venire più dappresso agli esempi. Si dovrà dare l'esame di Stato da un giovane per esercitare la medicina: questo giovane verrà esaminato nell'anatomia. Troviamo qui la scienza e l'arte. Il professore di anatomia che impartisce un insegnamento fondamentale deve sapere tutto quello che appartiene all'insegnamento stesso; deve anzi dirigere nel suo laboratorio tutto il lavoro che si fa per far progredire gli studi; deve avere sotto gli ordini suoi tanti aiuti quanti bastino ed all'insegnamento ed al progresso scientifico.

E questa è una necessità assoluta; potreste voi dire che un anatomico insigne, solo perchè si mostra peritissimo nel descrivere il corpo umano, non sia un grande scienziato perchè non insegna istologia? Certamente no; ma io dirò che non è uno scienziato quegli cui manca il pieno corredo dell'insegnamento: non colui che non insegna tutte le parti di uno scibile solo. Per converso colui che insegnasse la parte più moderna di una disciplina non sarebbe del pari scienziato se

non fosse a pieno istrutto del tronco cui s'impiana il ramo che gli è confidato.

Si cita sempre la Germania ed io sono un ammiratore, un amico della Germania. Prendiamo per esempio l'anatomia ed in questa il sistema di Henle; che cosa vedete voi ne' suoi libri? che unisce sempre la parte descrittiva colla topografica, e l'una e l'altra colla istologica, perchè la scienza è un albero che si compone del tronco, dei rami, delle fronde, de' fiori. Una sola parte non costituisce la scienza: la scienza è la sintesi e l'analisi insieme.

Dunque è vano il dire che noi abbassiamo la Facoltà, perchè dalle Facoltà devono uscire coloro che daranno gli esami di Stato.

I giovani usciranno dai nostri Istituti, dove avranno trovato valentissimi anatomici, i quali avranno fornito ad essi tutte le nozioni onde si compone la scienza anatomica; ma avranno in pari tempo fatto progredire nei loro laboratori le singole parti di questo insegnamento, concorrendo così al compito universale dell'incremento scientifico ed avranno il diritto di chiamarsi *scienziati*.

Dunque da una parte si studia continuamente la scienza per la scienza, dall'altra s'insegna il modo onde la scienza può venire applicata. Guardate tutte le opere dei più dotti stranieri, e vedrete che io parlo il vero.

Non ci dovrebb'essere più nessuno, nelle nostre scienze naturali, che, facendo insegnamento, si allontani assolutamente e sempre dai benefizi dell'applicazione. Dunque chiudiamo una buona volta questa futile discussione fatta e rifatta, perchè proprio non può più che annoiarci.

Veniamo ora alle osservazioni sull'esame di Stato. E qui ripeterò semplicemente le parole dell'onorevole relatore: se si potesse concepire che l'esame di Stato non fosse ammesso dalla Camera dei deputati, bisognerebbe dire che noi abbiamo fatto opera spreca fin qui: la legge sarebbe respinta. Il Governo domanda come guarentigia della libertà ampiamente concessa, l'esame di Stato.

Esso s'impone; quindi l'esame di Stato sta fuori del ciclo universitario; s'impone non da' professori delle Università, ma dal Governo del Re che ha il diritto e il dovere di garantire la vita e le sostanze dei cittadini. È evidente che l'esame di Stato non costituisce un fatto assolutamente nuovo di questa legge; basta che noi apriamo la legge Casati, che rimarrà in tante parti incolme, per vedere come il fine dell'insegnamento universitario sia appunto quello che abbiamo finora detto, ossia un duplice fine: *incremento del sapere, insegnamento professionale*. Questi fini non potendosi disgiun-

gere c'insegnano che cosa debba essere lo esame di Stato. Quindi è inutile ridire quello che qui non sarebbe che una vacua ripetizione di cose tante e tante volte confutate.

Si soggiungeva: colla vostra legge farete anche un altro male: nelle vostre Facoltà si potrà giungere ad un numero sconfinato di professori straordinari. Rispondiamo che ciò non può accadere. E perchè? Perchè l'articolo della legge Casati che riguarda questa materia rimane incolme.

« Il loro numero, dispone quella legge parlando degli straordinari, non potrà oltrepassare quello dei professori ordinari in ciascuna Facoltà. »

Che abbiamo fatto noi nella legge? Abbiamo rotto le colonne d'Ercole per il numero dei professori ordinari. E, questo facendo, a che cosa abbiamo provveduto noi, se non alla scienza ed agli scienziati?

Abbiamo aperto il varco dell'ordinariato a tutti coloro che studiando meritano di avere alla fine codesta posizione.

Ora è evidente che lo studio nostro continuo è stato quello di avvicinare indissolubilmente i due fini: il *progresso scientifico* o l'*educazione professionale*; fini che non sono una creazione nostra, ma che stanno nella legge fondamentale, che è sempre la legge Casati, e che naturalmente rientrano con pienezza assoluta nel disegno di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare.

Mi pare, se non m'inganno, di aver dato sufficienti spiegazioni a tutti coloro che hanno fatto osservazioni su questo punto, e prego vivamente la Camera di votare l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha fatto a me l'obiezione che, se si accettasse il capoverso proposto dalla Commissione s'incorrerebbe nel pericolo della immutabilità dei presidi. Ma è questo un pericolo che si toglie facilmente quando si aggiunga nello stesso capoverso, esso non sarà rieleggibile. Allora ne viene che la Facoltà necessariamente dovrà eleggerne un altro. Ma prescrivere che la presidenza delle Facoltà sia esercitata da tutti i professori per turno e per ordine di anzianità, ci potrebbe fare incorrere nel gravissimo pericolo di avere (non sempre di certo) qualche volta dei presidi che non siano assolutamente idonei ad esercitare quell'ufficio, non idonei per naturale distrazione, o per esclusiva attenzione ai loro studi, o per stravaganza di temperamento.

Ricordiamoci che abbiamo i professori inamovibili, e l'onorevole ministro deve conoscere qual-

che professore che dà noia non piccola al Ministero e alla Facoltà cui appartiene.

E vuole egli che questo stravagante, questo disordinatore, e sovvertitore, sebbene scienziato, ma socialmente strano e scontroso, debba diventare preside di una Facoltà e che vi metta la confusione, la discordia e il disordine per un intiero anno? Noi dobbiamo evitare questo pericolo. Il principio elettivo non ha mai portato disordine che io sappia; dunque manteniamolo anche in questa parte; soltanto aggiungiamo, per evitare il pericolo della immutabilità "esso potrà essere rieletto", ed allora è evitato ogni pericolo. Insisto in questa raccomandazione; ad ogni modo, facendola, ho soddisfatto al mio dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi per un fatto personale.

Bonghi. Io non aveva detto di voler parlare per fatto personale.

Presidente. Lo dico io, altrimenti non le posso dare facoltà di parlare.

Bonghi. Ringrazio allora la cortesia del presidente e la sua oculatezza.

Presidente. La prego d'indicare il fatto personale.

Bonghi. L'onorevole ministro, riferendosi a quello che io ho detto testè, ha dichiarato che io ho detto uno sproposito insigne.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho nominato nessuno.

Presidente. Prego di non interrompere.

Bonghi. Il non nominare nessuno non serve.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma lei non è uno sproposito.

Presidente. (*Con forza*) Ma insomma, lei prego. Se da una parte e dall'altra si usasse un po' più di temperanza nel linguaggio sarebbe una gran bella cosa. Non si udirebbero più parole poco parlamentari.

Bonghi. Quando si indica così chiaramente la persona alla quale si dirige un'espressione, secondo il presidente ha detto, così poco parlamentare...

Presidente. Onorevole Bonghi, io ho detto che si usano espressioni poco parlamentari dall'una parte e dall'altra, poichè in questa discussione da una parte e dall'altra si sono assai spesso udite parole che sarebbe stato assai meglio non si fossero pronunciate. Ora io li prego di usare parole parlamentari e non aspre.

Bonghi. Io posso essere aspro talora nelle mie osservazioni, ma di parole poco parlamentari non credo di usarne.

Presidente. Terrò conto di questa sua dichiara-

zione e verrà il momento che dovrò rammentargliela. (*ilarità*)

Bonghi. Fra tante ragioni di lode che do al presidente c'è anche questa che, ogniqualvolta a lui pare che io trascenda nelle parole, è prontissimo a richiamarmi. (*ilarità*)

Ora io domando al presidente stesso: se crede che io abbia ragione di ribattere queste parole; se non lo crede, a me basta averle designate alla Camera, dappoichè l'onorevole ministro, che le ha pronunziate, sa che non mi toccano punto e che gli ritornano intatte.

Ma quando l'onorevole presidente creda che io abbia ragione di mostrare quale sproposito insigne sia stato detto da colui che ne ha fatto accusa a me...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Bonghi. ... allora continuerò a parlare.

Presidente. Onorevole Bonghi, l'onorevole ministro ha dichiarato che non aveva designato nè nominato lei, pronunziando quelle parole; quindi mi pare che ragione di fatto personale non vi sia.

Del resto, poichè l'onorevole ministro ha chiesto di parlare, io gliene do facoltà perchè possa meglio spiegare il suo concetto.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma non sarà l'ultimo dei nostri meriti se staremo ancora qui con pazienza infinita, perchè amiamo la legge!

Io respingo a lei, onorevole Bonghi, le sue parole che non mi toccano.

È mio costume parlare obiettivamente; non nomino alcuno. Posso esaminare un concetto e dichiararlo erroneo; nè vi ha chi abbia diritto di sentirsi offeso per questo.

Presidente. Ecco, onorevole ministro: è perfettamente nel suo diritto di giudicare erroneo un concetto; ma quando nel fare tal giudizio ella usa una parola che può ferire chi ha espresso quel concetto, può dar luogo a risentimenti che non giovano al buon andamento della discussione.

Una voce dal banco della Commissione. L'ha detta tante volte l'onorevole Bonghi quella parola.

Bonghi. Quanto a me sono contento della dichiarazione del presidente e non ho altro a dire.

Presidente. Sta bene; ma la dichiarazione del presidente è rivolta all'una ed all'altra parte. (*ilarità*)

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Debbo notare che nell'articolo 8 che ho già letto è stato omissa l'ultimo capoverso che fu

riprodotto nell'*errata-corrige* pubblicato insieme ai documenti di questa legge. Ed è il seguente :

“ Nelle deliberazioni della Facoltà i professori emeriti non avranno che voto consultivo. „

L'onorevole Umata ha ritirato il suo emendamento.

Onorevole Corleo, mantiene o ritira il suo emendamento?

Bonghi. Ci ho anche io una proposta.

Corleo. Lo ritiro per non pregiudicare le discussioni avvenire.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Curioni, ella ritira o mantiene il suo?

Curioni. Gli emendamenti da me fatti all'articolo 8 sono due. Per rapporto al secondo mi associo al sotto emendamento della Commissione, perchè, come ho già detto, nello spirito collima perfettamente colla mia proposta, di poter cioè continuare gl'incarichi anche oltre un anno quando, disimpegnati i voluti incumbenti, non si trova l'individuo atto a coprire una determinata cattedra.

In quanto al secondo capoverso dell'articolo 8 vi sono tre proposte: una è quella che appartiene all'articolo del ministro, l'altra è quella della Commissione, e la terza è il primo dei miei emendamenti.

La proposta dell'articolo del ministro, secondo me, è dannosa alle Facoltà; quella della Commissione è dannosa al Consiglio di amministrazione; la mia concilia il buon andamento di quella e di questo. Io mantengo quindi, nella forma da me proposta, il primo dei miei due emendamenti, non già perchè io creda che possa essere accettato, ma perchè è mio sistema di non mai lasciar cadere quelle opinioni che credo giuste.

Presidente. Dunque la Commissione propone che il secondo comma dell'articolo 8 venga sostituito dal seguente :

“ L'ufficio di preside verrà esercitato di anno in anno dai professori ordinari, cominciando dal più anziano di nomina nella Facoltà. „

Essa propone inoltre che nel terzo comma, in luogo di “ insegnamento obbligatorio, „ si dica: “ insegnamento *necessario*, „ e che nel penultimo comma, là dove dice: “ gl'incarichi di questi insegnamenti non potranno eccedere la durata di un anno, „ si dica: “ gl'incarichi di questi insegnamenti non potranno *in via normale* eccedere la durata di un anno. „

L'onorevole Bonghi poi propone quest'aggiunta:

“ Nelle deliberazioni delle Facoltà intorno all'orario prendono parte con voce consultiva due privati docenti. „

Prego la Commissione di dire il suo parere sopra questa proposta.

Berio, relatore. La Commissione non può accettare questa proposta, perchè è nel concetto della Commissione che i liberi docenti siano perfettamente indipendenti dalle Facoltà, meno per gli ordini interni, ai quali, s'intende, tutti quanti devono essere soggetti.

Se noi facciamo partecipare i liberi docenti alle deliberazioni delle Facoltà, necessariamente essi dovranno poi subire tutti gli ordini delle Facoltà stesse, e noi desideriamo di mantenerli completamente estranei.

Presidente. Ora metterò a partito le varie proposte.

La prima è l'aggiunta dell'onorevole Bonghi, che rileggo.

Bonghi. La ritiro.

Presidente. Sta bene.

Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Curioni, che consiste nel surrogare al secondo capoverso dell'articolo in discussione il seguente:

“ L'ufficio di preside sarà esercitato di biennio in biennio dal professore eletto dalla Facoltà fra i professori ordinari. La prima elezione dei presidi di una stessa Università sarà fatta in modo che nelle successive elezioni annuali non tutti si debbano contemporaneamente rinnovare. „

Questa modificazione non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(*Dopo prova e controprova, risulta non approvata.*)

Pongo ora a partito l'emendamento della Commissione, che consiste nel surrogare allo stesso secondo capoverso il seguente:

“ L'ufficio di preside verrà esercitato di anno in anno dai professori ordinari, cominciando dal più anziano di nomina nella Facoltà. „

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

Cavalletto. La controprova.

Presidente. Chi l'approva è pregato di alzarsi, perchè si possa fare la numerazione dei voti.

(*Si fa la prova.*)

Essendo stata chiesta, si farà la controprova. Chi non approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

La Commissione propone un emendamento al terzo capoverso, vale a dire che, alle parole: " insegnamento *obbligatorio*, " si sostituiscano le altre: " insegnamento *necessario*. " Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Un altro emendamento ancora propone la Commissione, e cioè che nel penultimo capoverso, invece di " non potranno eccedere ecc., " si dica: " non potranno *in via normale* eccedere, ecc. " Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Presidente. Rileggo l'articolo 8 cogli emendamenti approvati:

" Le Facoltà saranno composte dei professori emeriti, ordinari e straordinari.

" L'ufficio di preside verrà esercitato di anno in anno dai professori ordinari, cominciando dal più anziano di nomina nella Facoltà.

" Ciascuna Facoltà determinerà il proprio regolamento, e curerà che ogni insegnamento necessario per i candidati all'esame di Stato sia impartito da un professore ordinario o straordinario.

" Gli incarichi, per questi insegnamenti, non potranno in via normale eccedere la durata di un anno.

" Nelle deliberazioni delle Facoltà i professori emeriti non avranno che voto consultivo. "

Pongo a partito l'articolo 8 così modificato,

(È approvato.)

" Art. 9. Il Consiglio di amministrazione è composto:

" a) del rettore dell'Università, che lo presiede;

" b) dei presidi delle Facoltà o scuole speciali;

" c) di due rappresentanti del Consiglio provinciale e due del Consiglio comunale, per le Università che hanno tutte le Facoltà complete;

" d) di un rappresentante del Consiglio provinciale e d'uno del Consiglio comunale per le altre Università e per gli Istituti d'istruzione superiore.

" Se qualche provincia e comune, oltre quelli in

cui ha sede l'Università, o qualche altro ente morale, concorrerà alla dotazione universitaria con una somma annua non inferiore al decimo della dotazione assegnata dallo Stato, avrà diritto di mandare nel Consiglio d'amministrazione il proprio rappresentante.

" I doni o lasciti che fossero fatti alle Università od Istituti, daranno diritto all'autore di essi, ed ai di lui eredi, di essere rappresentati nel Consiglio d'amministrazione, secondo il disposto dell'articolo 27 della legge sulle Opere pie del 1862.

" Nelle deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, sarà preponderante quello del rettore. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Dichiaro alla Camera che la Commissione, tenendo conto delle osservazioni fatte da molti oratori di ogni parte della Camera durante la discussione generale, ha deliberato una variante al proprio articolo 9, colla quale esclude dal far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti del comune e della provincia.

Però conserva questa rappresentanza per quei comuni e provincie che contribuissero nella spesa dell'Università con una somma non inferiore al decimo della dotazione.

Presidente. Dunque l'articolo 9 che la Commissione propone, come emendamento al proprio, è il seguente:

" Il Consiglio di amministrazione è composto:

" a) del rettore dell'Università, che lo presiede.

" b) dei presidi delle Facoltà o scuole speciali.

" Se qualche provincia o comune concorrerà alla dotazione universitaria con una somma annua non inferiore al decimo della dotazione assegnata dallo Stato nella tabella B, avrà diritto di mandare nel Consiglio d'amministrazione il proprio rappresentante.

" Nelle deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, sarà preponderante quello del rettore. "

Do facoltà di parlare all'onorevole Dini.

Dini Ulisse. Io mi era appunto iscritto per chiedere alla Camera di non volere approvare l'intromissione dei consiglieri comunali e provinciali nel Consiglio d'amministrazione per non portare nelle Università le passioni politiche o i partiti locali. Dopo le dichiarazioni fatte dal relatore, vedo che anche la Commissione è venuta nello stesso concetto, e quindi non ho altro da fare che associarmi in questo ad essa.

Mi permetto però di fare un'altra osservazione: dopo di avere stabilito che l'ufficio di preside delle Facoltà sarà esercitato d'anno in anno dai professori ordinari, cominciando dal più anziano di nomina nella Facoltà, è certo che ogni anno i presidi verranno a cambiare; quindi il Consiglio d'amministrazione muterà tutt'intero ogni anno all'infuori del rettore. Ogni due anni poi muterà anche il rettore, almeno per regola generale, inquantochè sono state messe tante condizioni alla sua rielezione che difficilmente questa avrà luogo; quindi, per regola generale, il Consiglio, ogni due anni, sarà tutto intero cambiato.

Ora, lasciando anche da parte una tale composizione del Consiglio che a me non pare la migliore, domando alla Commissione ed alla Camera se non vedano in questi cambiamenti continuati, un inconveniente grandissimo; se non credano che convenga conservare qualche tradizione nell'amministrazione universitaria, che convenga lasciare via via un qualche legame fra il vecchio Consiglio e il nuovo; quindi pregherei la Commissione prima, e poi la Camera, di voler pensare se non fosse il caso di modificare un tantino l'articolo proposto, aggiungendo che del Consiglio di amministrazione faranno parte, per lo meno, i rettori scadenti di ufficio, e, se si credesse opportuno, anche i presidi usciti ultimamente di carica. Anzi per quanto riguarda il rettore scadente d'ufficio io ne faccio alla Camera formale proposta, presentando uno speciale emendamento in questo senso, e spero che la Commissione e la Camera vorranno accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo.

Corleo. L'onorevole relatore della Commissione ha abbreviato di due terze parti il mio discorso con quelle modificazioni che ha presentato ora e con le quali viene accettato perfettamente il principio da me sostenuto nella discussione generale, cioè, di non introdurre nell'amministrazione universitaria i rappresentanti dei comuni e delle provincie, salvo soltanto il caso che comuni e provincie o altri enti morali concorrano, almeno per un decimo, al mantenimento delle Università; ed io aggiungo: in tal caso, possano intervenire nell'amministrazione per quella parte soltanto del beneficio accordato, o del consorzio. Quindi io non annoierò la Camera parlando sopra questo argomento sul quale e la Commissione e il signor ministro si trovano con me adesso d'accordo.

Soltanto io ho proposto di aggiungere al Consiglio di amministrazione altri quattro individui;

e prego l'onorevole relatore e l'onorevole signor ministro di esaminare se questo concetto mio non abbia una base veramente solida. Quando il Consiglio di amministrazione viene composto del solo rettore e dei quattro presidi (e già abbiamo votato che i quattro presidi funzioneranno a turno e precisamente in ragione di anzianità per ogni Facoltà) è facile comprendere che possa accadere tra i quattro presidi che non ce ne sia alcuno che s'intenda bene d'amministrazione.

Io comprendo che il rettore sarà scelto da tutto il collegio dei professori con questo speciale riguardo, cioè col riguardo di creare un'autorità amministrativa principalmente.

Ma, quando i quattro presidi vanno per ragione d'anzianità l'uno dopo l'altro, io non posso affatto essere sicuro della capacità di questi quattro individui. Questo mi pare evidentissimo. Egli è perciò che io vorrei che al Consiglio di amministrazione si aggiungessero altri quattro individui.

La mia proposta precisamente non esce dai limiti della Università e della Facoltà medesima.

Io propongo che ognuna delle Facoltà sia chiamata a nominare un membro nel suo seno per far parte del Consiglio amministrativo.

In questo caso la Facoltà sa quello che fa, sa chi vuole eleggere in amministratore.

Epperò, oltre del preside che viene nel Consiglio per ragione d'anzianità e di turno, la Facoltà saprà benissimo scegliere tra i membri suoi quello che creda più adatto all'amministrazione.

In questo modo, il Consiglio d'amministrazione verrebbe composto di nove membri: quattro sarebbero elettivi, cioè nominati dalle singole Facoltà, uno per ciascuna; gli altri quattro sarebbero i presidi, che per ragione di turno e d'anzianità vanno a quel posto; finalmente vi sarebbe il rettore, il quale presiederebbe tutto il Consiglio, e che naturalmente, come io vi diceva, verrebbe scelto dal collegio dei professori con questo criterio.

Però, o signori, io non mi contento di questo soltanto. Io ho proposto nel mio emendamento un'altra idea che credo interessantissima, e che dovrebbe meglio essere attuata negli articoli seguenti. Onorevoli colleghi, volete voi dare al Consiglio d'Amministrazione un potere sconfinato nella formazione dei bilanci preventivi? Io ho udito in quest'Aula, tra le varie osservazioni che sono state fatte, una lagnanza intorno a questa legge, perchè si crede che nel modo con cui è organizzata non vi sia garanzia per l'amministrazione delle Università, e ho udito proporre una cosa od un'altra

per poter dare questa desiderata garanzia. Tutti coloro i quali propongono che si aggiungano membri estranei a questo Consiglio d'amministrazione, mi pare che non abbiano il concetto chiaro dell'autonomia che noi vogliamo dare. L'autonomia, secondo me, l'ho detto fin da principio della discussione, dipende da questo concetto: la scienza è autonoma per sè stessa non soltanto nell'insegnare, ma anche nei mezzi che le sono necessari per insegnare.

Uno stato che somministra il danaro necessario per codesti mezzi, ha naturalmente il doppio diritto e di stabilire i confini finanziari nel senso che dica: al di là di questa somma non posso dar più, e il diritto d'invigilare che questa data somma sia veramente spesa per lo scopo per cui è data, cioè che l'insegnamento sia effettivo e reale, e che il progresso che si desidera per la scienza abbia veramente il suo effetto. Ma, posti in salvo questi due diritti dello Stato (e vedremo negli altri articoli come questi due dritti siano tutelati), io credo che si debbano dare al corpo insegnante tutte le larghezze possibili, dentro quei confini, per disporre come meglio credano dei mezzi che sono posti a loro disposizione.

Egli è per questo che io non voglio punto che, per garanzia dell'amministrazione, si esca fuori di questi confini; egli è perciò che io mi contento: 1° di avere stabilita per legge la somma che si dà a ciascuna Università; 2° dell'avere stabiliti per legge gli obblighi degli insegnamenti che in ciascuna Università si debbono dare; 3° che i bilanci preventivi siano mandati al ministro, acciocchè egli esamini se veramente si sono adempite le leggi; e dato che non lo siano, e fatte le sue osservazioni, se il Consiglio di amministrazione e, come dirò più tardi, il Collegio dei professori, non volessero sottomettersi all'adempimento della legge, provveda il ministro da sè, conformemente al parere del Consiglio superiore.

E questa garanzia mi pare sufficientissima, nel senso che, siccome il ministro ha questo diritto, così egli è responsabile davanti alla Camera dell'esercizio di questo diritto, e perciò può chiunque dei deputati chiamare il ministro a render conto della vigilanza che egli ha esercitata sulle singole Università intorno all'adempimento degli obblighi loro.

Però, o signori, a me pare che un Consiglio di amministrazione, anche composto nel modo che dico io, coi quattro presidi, col rettore e con i quattro professori scelti dalle medesime Facoltà, non sarebbe abbastanza competente a giudicare di tutti i bisogni della propria Università, e so-

prattutto non darebbe la garanzia di giusta distribuzione che veramente è necessaria nella formazione dei bilanci.

Io non posso attribuire a questo Consiglio di amministrazione se non che un diritto, principalmente rispetto ai bilanci, quello di compilarli e di presentarli al collegio intero dei professori, per ottenere la loro approvazione.

Rispetto alla esecuzione delle deliberazioni che potrà prendere il collegio dei professori, io capisco benissimo che il Consiglio d'amministrazione abbia appunto il correlativo diritto, e debba avere tutte le facoltà necessarie; e perciò ammetto che esso disponga degli impiegati, li nomini, li revochi; salvo sempre tutto ciò che è disposto in altro articolo rispetto a questa parte.

Ma io, signori, intendo introdurre un'altra garanzia nella compilazione dei bilanci, ed è che il Consiglio d'amministrazione, composto nel modo che ho indicato, compili, formuli, presenti i bilanci, e che l'intero collegio dei professori sia chiamato a discuterli ed approvarli. Per me, questo costituisce una vera garanzia, e ve ne dirò brevemente le ragioni.

Il collegio dei professori ha interessi diversi; non voglio chiamarli opposti, ma sono veri interessi diversi. Perciò le discussioni e le votazioni che può fare il collegio dei professori, servono di garanzia al bilancio stesso, per la distribuzione delle somme.

Signori, credete voi che tutte le somme di un bilancio, o almeno la massima parte, si debbano spendere soltanto per le scuole che hanno laboratori e gabinetti? Io non lo credo. Le scienze naturali hanno bisogno principalmente di laboratori, di gabinetti, di musei, di tanti altri mezzi abbastanza dispendiosi; ma anche le altre Facoltà, la filosofico-letteraria, la giuridica, hanno i loro bisogni; ed i gabinetti di queste Facoltà sono principalmente le loro biblioteche, ed esse debbono spendere per arricchirle di libri utili, in modo che possano avere nel possesso della scienza contemporanea le cognizioni necessarie per svolgere le loro idee tanto presso i giovani, quanto nei rispettivi gabinetti di studi. Ora è troppo chiaro, che quando un bilancio compilato dal Consiglio di amministrazione verrà portato innanzi al collegio dei professori e sarà necessaria la votazione di tutti su quel bilancio, i diversi interessi bisogna che cospirino insieme per l'approvazione del bilancio medesimo; e perciò quei professori i quali vedessero che la loro parte non fosse ben rappresentata, o meglio che il loro interesse non

fosse bene soddisfatto nel bilancio, non darebbero il loro voto.

La conseguenza di questo sarà una: che si farà una giustizia distributiva fra i vari professori delle somme loro assegnate. Ed io credo che i bisogni di ciascuno saranno apprezzati bene, quando tutti avranno il diritto di votare il bilancio.

Del resto questa idea è quella che governa i Consigli comunali e provinciali. Noi abbiamo le Giunte nei Consigli comunali, e le Deputazioni nei Consigli provinciali, che preparano i bilanci. Quantunque queste persone che formano le Giunte e le Deputazioni siano nominate dai rispettivi Consigli, pur nondimeno non si dà facoltà alle Giunte ed alle Deputazioni di stabilire esse sole il bilancio, ma debbono sottoporlo all'esame dell'intero Consiglio. Vorrei adunque che lo stesso concetto governasse l'amministrazione universitaria, e che il collegio dei professori rappresentasse presso a poco quello che rappresentano i consiglieri comunali e provinciali nelle rispettive amministrazioni.

Quindi io credo che una delle garanzie principali che dobbiamo introdurre nell'amministrazione della Università sia appunto questa, cioè che il bilancio venga compilato e presentato dagli individui preposti all'amministrazione universitaria, ma che venga esaminato ed approvato dal collegio dei professori.

Se poi il Consiglio amministrativo ed il collegio dei professori non avranno adempiuta la legge per ciò che concerne gl'insegnamenti obbligatorii ed il modo di darli, non che ogni altra disposizione legislativa, abbiamo altra garanzia nel ministro che, come diceva innanzi, può anche esercitarsi dalla Camera, inquantochè il ministro può disporre con decreto reale in conformità al parere del Consiglio superiore, ove trovi resistenza nel Consiglio di amministrazione e nel collegio dei professori, per quella sola parte che si riferisce a qualche inadempimento di legge.

E finalmente, o signori, io credo importante di dover sottomettere a voi un altro concetto.

Tutte le paure, tutti i timori che si possono concepire rispetto ai professori nell'amministrazione del patrimonio universitario, secondo me, dopo accettate tutte queste garanzie, si potrebbero ridurre principalmente ad una, cioè alla prevalenza degli elementi locali.

Non c'è dubbio che, quando l'amministrazione di una Università fosse abbandonata del tutto ad elementi locali, potrebbe accadere qualche inconveniente; ed io credo che una maggior vigilanza da parte del Governo e della Camera sarebbe al-

lora necessaria. Ma, come io avrò l'onore di dirvi quando verrà in discussione la nomina dei professori, io con quella forma speciale di nomina che propongo, escludo completamente il concetto che nelle singole Università debbano prevalere gli elementi locali; perchè, secondo me, la nomina dei professori ordinari deve venire da Commissioni scelte da tutte le Facoltà del regno, che si trovano nelle medesime condizioni di stipendi. Quando vi è quest'altra cautela, che i professori di una Università siano così congiunti fra loro da non poter mai prevalere gli appetiti locali, dirò con unica parola, allora noi abbiamo garanzie complete da tutte le parti; e la legge verrà a stabilire un modo di amministrazione che assolutamente non potrà essere censurato.

Del resto io fo osservare a voi, onorevoli colleghi, un'altra cosa sola, prima di concludere questo mio breve discorso. Il patrimonio di una Università non rappresenta la somma di cui dispone un Consiglio comunale di qualche città rispettabile, e principalmente di quelle città dove le Università vivono. Or bene, se le nostre leggi hanno dato il diritto dell'amministrazione ai rappresentanti che si sceglie il comune medesimo, ed il concetto è altamente liberale ed esatto, negheremo noi agli uomini della scienza l'amministrazione del proprio patrimonio con tutte queste cautele, cioè che non si possa oltrepassare una data somma, che se ne debba render conto giusta i bilanci preventivi i quali debbano esser compilati da un Consiglio di amministrazione, approvati dal collegio intero dei professori, e che il ministro ha diritto di esaminare per vedere se la legge sia stata adempiuta, oppure no?

Mi pare che, rispetto ai professori, che si devono supporre uomini illustri, e non solamente buoni scienziati, ma anche buoni patrioti ed innamorati degli interessi della scienza, tali garanzie sieno sufficienti.

Cotesti uomini non potranno rivolgere a proprio profitto i beni della loro Università: 1° perchè tutti d'accordo in questo pravo disegno non potrebbero mai essere; 2° perchè i loro interessi divergono e ciò che profitterebbe all'uno nuocerebbe all'altro; 3° perchè vi sono il Governo ed il Parlamento che vigilano l'adempimento delle leggi e l'integrità del patrimonio; 4° perchè vi ha sempre l'interesse di tutta la gioventù studiosa e la pubblica opinione che salvaguarda l'impiego del patrimonio della scienza.

Propongo adunque che si aggiungano al Consiglio di amministrazione altri quattro membri, ognuno dei quali sia scelto dalle singole Facoltà

nel loro seno; e propongo inoltre che il Consiglio d'amministrazione, rispetto ai bilanci, abbia il diritto di compilarli, ma che l'approvazione dei medesimi debba esser data dal collegio dei professori.

L'emendamento che propongo all'articolo 9 è stato da me compilato precisamente su queste basi.

Rispetto poi a quella parte che i consorzi di enti morali o privati potessero donare alle Università, io ammetto bene che ci sia un loro rappresentante, ma soltanto per l'amministrazione della parte donata, o nell'amministrazione della parte consorziale, perchè tutelino rispettivamente i loro interessi.

Con tale mezzo si avrà anche la cautela necessaria affinchè questo patrimonio, che proviene da privati o da comuni o da provincie, sia pure bene amministrato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Io sono uno di quelli che, nella discussione generale, hanno parlato contro la composizione del Consiglio d'amministrazione quale risultava dal progetto della Commissione, giacchè io non poteva ammettere in questo Consiglio rappresentanti di provincie e di comuni.

L'emendamento statoci testè presentato dalla Commissione stessa concorda quasi totalmente colle idee da me manifestate nella discussione generale, di ammettere cioè nel detto Consiglio un solo rappresentante per ognuno di quegli enti che concorrono ad aumentare di una data parte l'annua dotazione governativa; e quindi, riservandomi di parlare in seguito se ne vedrò il bisogno, per ora non aggiungo altro.

Presidente. L'onorevole Bonghi propone all'articolo 9 il seguente emendamento:

“ La vigilanza dello Stato, di cui all'articolo 1, è esercitata da un Consiglio di tre moderatori, nominati dal Re sulla proposta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

“ Gli atti di amministrazione o di nomina, nei quali il Consiglio interviene o che approva, sono specificati negli articoli seguenti. ”

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgerlo.

Bonghi. Desidererei parlare domani.

Presidente. Ma andiamo avanti, almeno sino alle sette.

Bonghi. Potrei parlare dopo l'onorevole Minghetti.

Presidente. L'onorevole Minghetti ha rinunciato a parlare.

Bonghi. Allora prego il presidente di leggermi il nuovo testo dell'articolo della Commissione, che non è stato distribuito.

Presidente. È lo stesso di prima; solamente che è mutilato in alcune parti.

Il nuovo articolo dice così:

“ Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) del rettore dell'Università, che lo presiede;
- b) dei presidi delle Facoltà o scuole speciali;

“ Se qualche provincia o comune concorrerà alla dotazione universitaria con una somma annua non inferiore al decimo della dotazione assegnata dallo Stato nella tabella B, avrà diritto di mandare nel Consiglio d'amministrazione il proprio rappresentante. Nelle deliberazioni del Consiglio in caso di parità di voti sarà preponderante quello del rettore. ”

Bonghi. Quest'articolo 9 a me pare il più difficile ad ammettersi, ed il più importante di tutta quanta la legge.

In questo articolo 9, così come è formulato dalla Commissione, è detto che codesto ente autonomo che voi avete creato coll'articolo 1 della legge, debba essere amministrato dai professori stessi. Ora io vorrei che questo concetto, che è totalmente nuovo, fermasse, non per pochi minuti, ma per sufficiente tempo, l'attenzione della Camera, e che il risultato fosse di persuaderla a non accettare una disposizione, la quale, se il ragionamento e l'esperienza valgono, non può non essere deleteria per l'Istituto universitario.

La considerazione di cotesto articolo 9 è tanto più necessaria, ora che voi avete così largamente, almeno relativamente alla condizione che finora avevano, provveduto alla dotazione delle Università; ora che, da quella scarsa e misurata veste che era stata fatta loro con l'articolo del Ministero e della Commissione, siete riusciti a poco a poco, per domande da una parte e per concessioni dall'altra, a fare ad esse quella larga veste che avete votata coll'articolo secondo.

Signori, se voi aveste fatto qui una legge come le leggi sogliono farsi, cioè una legge molto determinata nelle sue prescrizioni; se in questa legge l'amministrazione dell'Istituto universitario trovasse le sue facoltà precisate; se quest'amministrazione non fosse che l'esecuzione della legge stessa, quest'articolo allora presenterebbe forse minore difficoltà ad essere accettato.

Ma voi fate qui una legge in cui gli obblighi dell'Università, gli obblighi delle Facoltà rispetto all'insegnamento sono in tutto e per tutto indeterminati; in cui non è detto quanti e quali professori vi debbano essere; in cui non è detto se pensioni ed aumenti decennali ci debbano essere; in cui insomma non è detto, nonostante i 58 articoli di cui è composta la legge, nulla che possa davvero dirigere coloro che ne saranno incaricati nel governo di questa amministrazione. Or dunque, l'organizzazione che voi date in questa condizione di cose all'amministrazione con quest'articolo, non può non essere eccessivamente pericolosa.

D'altra parte voi con questo articolo venite meno alla stessa vostra votazione dell'articolo primo, col quale avete dichiarato che l'autonomia amministrativa, disciplinare e didattica voi concedevate sotto la vigilanza dello Stato.

Ebbene, se voi organizzate sino ad un certo punto in questo modo l'assetto amministrativo degli Istituti, perchè non organizzate in nessun modo la vigilanza dello Stato? La vigilanza dello Stato voi la fate consistere in una ispezione, e non dite in che maniera intendete di esercitarla; voi la commettete tutta al ministro, il quale non ha dalla legge stessa il modo di renderla efficace. Nel tempo stesso che voi volete discentrare e dite di discentrare l'amministrazione, voi accentrate la vigilanza al Ministero della pubblica istruzione, ma non date a lui nessun organo adatto perchè questa vigilanza sia esercitata.

Adunque, o signori, che cosa fate? Voi fate questo: che dopo aver votato una somma, certamente non sufficiente ad un buono e forte andamento degli studi superiori in Italia, come lo mostrano gli esempi di altri paesi, ma infine, dopo aver votato una somma molto ampia per ora, voi l'abbandonate agl'Istituti che non garantite neanche contro sè stessi, e rispetto ai quali non vi garantite da nessuna delle reazioni, da nessuno dei vizi, delle corruzioni, che in qualunque istituzione nella quale gli uomini hanno parte, possono via via generarsi ed aumentare.

E badate; voi non avete nessuna fiducia in questi Istituti; non ce l'avete soprattutto voi, onorevole ministro, che ci avete presentato questa legge; giacchè solo la Commissione ha tolto le tracce della sfiducia di lui senza dire come e perchè.

Difatti, quando l'onorevole ministro presentò alla Camera questa legge, voleva che le Facoltà non potessero esercitare i diritti che la legge loro

consentiva, almeno il più importante di tutti, se non dopo venticinque anni, la prima volta; poi riduceva questo tempo a cinque anni.

Io non so veramente in che maniera queste Facoltà che dovevano rimanere spogliate di questo potere durante un così lungo intervallo di tempo, siano poi state credute dall'onorevole ministro adatte ad esercitarlo subito; nè so per quale argomentazione la Commissione ed il ministro, che sembra procedano sempre d'accordo, abbiano potuto, a un tratto, immaginare capaci di tutti i diritti che questa legge conferisce quelle Facoltà che, alla prima presentazione della legge stessa, erano credute così incapaci di esercitare il più importante di tutti i diritti loro.

Ma comunque sia, o signori, certo è che la legge deve essere corretta in questa parte se deve rispondere a qualche fine, e deve poterlo effettuare. Se questa legge si chiama di libertà; se questa legge è una legge che debba condurre a bene l'insegnamento universitario, bisogna garantirla da ogni corruzione, garantirla da ogni abbandono.

Qual'è il concetto, o signori, di questo articolo? L'Istituto universitario è un Istituto il quale si compone, ora, in realtà, di tre qualità di persone: i professori, i privati insegnanti e gli studenti.

Voi concedete in codesto Istituto tutta la facoltà dell'amministrazione ad un solo di questi tre elementi: ai professori. Ma che cosa sono i professori rispetto all'Istituto universitario? Sono persone le quali hanno contratto con codesto Istituto alcuni obblighi, persone le quali sono pagate da esso Istituto.

Ora io vi domando: avete mai immaginato una persona giuridica, un ente morale, per dirlo altrimenti, nel quale la facoltà d'amministrazione sia data appunto a coloro i quali hanno obblighi verso l'Istituto, a coloro i quali vivono della sostanza dell'Istituto che date loro ad amministrare? Dove avete trovato un'organizzazione di questo genere? Io, o signori, non ne ho visto esempio in nessun caso.

Vi dimostrerò da qui a poco come ciò che non è stato mai pensato da alcun legislatore, sia stata la corruzione via via di alcuna istituzione. Vi potrò dimostrare come voi create l'organizzazione nostra appunto introducendovi quella che è stata la corruzione di altre istituzioni, in alcuni dati momenti dello sviluppo della legislazione scolastica in Europa.

Dove avete trovato voi un legislatore il quale pensasse a conseguare l'ente morale che creava, a

coloro i quali si trovassero nella condizione in cui, per questa legge, si trovano i professori? Se si tratta di corporazione, non avete voi nella legge comunale e provinciale, all'articolo 25, appunto l'espressione del principio opposto? Se l'Istituto vostro è una fondazione, non avete nell'articolo 7 della legge sulle Opere pie una disposizione contraria al principio, ed al criterio della disposizione che ci presentate?

Corporazione che sia o fondazione, sia che voi vogliate considerare quest'Istituto universitario sotto una forma o sotto un'altra, voi vedrete sempre che è nelle leggi nostre vigenti sancito un principio opposto, contrario a quello di cui voi vi prevalete; sancito un principio giusto, un principio ragionevole contro un principio ingiusto ed irragionevole.

L'onorevole Crispi diceva ieri che a lui non pareva bene (non so se riproduco esattamente il suo pensiero e le sue parole) il considerare come corporazione l'Istituto universitario.

Crispi. Chiedo di parlare.

Bonghi. Avrò forse sbagliato.

Crispi. Ha sbagliato.

Bonghi. Ad ogni modo, esaminiamo questo concetto di corporazione. Gli Istituti universitari creano una difficoltà non piccola nel discorrerne ora, perchè la parola con cui sono designati, continua la stessa, ha cambiato significato. Sono nati davvero come corporazioni; e perchè tali, sono stati chiamati *Universitates*. Ma l'elemento, il substrato della corporazione era semplice e unico, cioè a dire in ciascuna Università era incorporata una parte di cittadini d'interessi similari; gli studenti formavano corporazioni in Bologna, e non ne formavano una sola, ne formavano parecchie, come dicevo ieri. I citramontani, gli studenti di oltremonte, formavano corporazione e nominavano il rettore; i tedeschi ne formavano un'altra e nominavano il loro rettore.

Erano Università ciascuna, erano tutte corporazioni; ma in tutte queste corporazioni che vi ho citato, non esisteva che una qualità sola di persone ed un interesse solo, studenti ed interessi degli studenti.

Dunque era facile ad organizzare e concepire questa corporazione la quale amministrava le sue proprietà, tutelava i diritti di ciascuno dei membri che la componevano, difendeva i privilegi che a questi membri erano stati concessi dalla chiesa, dall'impero, dal comune, e contraeva alcuni obblighi verso persone che ne contraevano altri verso di esse, verso, cioè a dire, coloro che insegnavano.

Altrove, la corporazione, come a Parigi, è stata non solamente di studenti, ma anche e soprattutto di maestri. Ed anche là era chiaro che cosa fosse la corporazione. Ma come si doveva intendere questa corporazione? Era una corporazione di maestri soli, vale a dire di persone tutte quante in una stessa posizione, rappresentanti tutte d'un interesse solo, e contraenti alcuni obblighi verso altre corporazioni, che erano le corporazioni di studenti; e ciascuna di queste corporazioni dei maestri e degli studenti avea una rappresentanza a parte.

A queste *Universitates* si misero accanto via via e ne nacquero gli studii generali. Questo che venne chiamato lo *studium generale*, sono le nostre Università; giacchè noi concepiamo le Università nostre, come la generalità degli studi. Allora la forma degli Istituti d'insegnamento mutò, e lo studio generale creato da una autorità superiore a quella da cui erano uscite spontanee e chiamate a vita, prese carattere, anzichè di corporazione, di fondazione, cioè a dire di una proprietà costituita per compiere un certo fine, al cui adempimento quelle varie *Universitates*, ancor rimaste in vita, cooperavano ciascuna per la loro parte.

Sicchè, o signori, quando tutte queste *Universitates* a mano a mano si furono disciolte, e non rimase che lo *studium generale*, il carattere degli Istituti universitari mutò; e in luogo di essere un complesso di *Universitates*, lo *studium generale* divenne in tutto una fondazione unica. Ed ora, signori, noi dobbiamo, come fondazione, portarvi il migliore ordinamento amministrativo possibile, sia esso autonomo quanto vi pare. Ora, come potete voi questa fondazione, in tutto e per tutto confidare nella sua amministrazione, a coloro che verso la sostanza che questa fondazione rappresenta, non hanno che obblighi?

Io domando all'onorevole Crispi se ciò gli parrebbe logico.

Ciò di certo non è parso mai logico ai nostri maggiori, nè a me è parso mai logico. Noi abbiamo avuto in antiche Università italiane una organizzazione la quale si attaglia in tutto e per tutto alla costituzione di un ente autonomo, all'amministrazione di una fondazione, come il carattere di quest'ente autonomo mi pare che sia, e ch'è stato cagione di molti anni di prosperità e d'illustrazione non solamente alle Università nostre, ma a tutte quante anche le Università forestiere nelle quali la stessa organizzazione si è riprodotta.

Io pregherei l'onorevole presidente di lasciarmi continuare domani, perchè sono malato. (*Si ride*)

Presidente. Mi dispiace di questa brutta consuetudine che hanno gli onorevoli colleghi, di ammalarsi alle sei e mezzo. (*ilarità*)

Bonghi. Le pare che arrivi troppo tardi? (*ilarità*)

Presidente. Prego la Camera di considerare che questa è la ventesimasesta seduta consacrata a questa discussione; e non siamo che all'articolo 9.

Ad ogni modo, poichè l'onorevole Bonghi è malato, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Annunzio di una interpellanza al ministro dell'interno.

Presidente. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, dò lettura di una domanda d'interpellanza a lui indirizzata:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sull'interpretazione da lui data all'articolo 100 della legge elettorale politica.

« Severi, Bosdari, Sani S., Boyio, Bertani, Costa, Majocchi, Panizza, Maffi, Ferrari L., Aporti, Dotto, Capone, Fazio E., Aventi, Capponi. »

Depretis, presidente del Consiglio. Dirò domani se e quando sarò in grado di rispondere.

Risultato della votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione: si procede alla numerazione dei voti.

(*Segue lo spoglio delle urne.*)

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia.

Presenti e votanti	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli	223
Voti contrari	15

(*La Camera approva.*)

La seduta è levata alle ore 6 25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Votazione per la nomina di otto membri della Commissione incaricata di esaminare il progetto del Codice penale.

2° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26)

3° Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi. (79)

4° Stato degli impiegati civili. (68)

5° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (26)

6° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

